



ANIMALIA@MATI 2

-Leggi, sentenze e consigli per difendersi e per difendere i nostri amici a 4 zampe-

Di **Cristina Morelli, Stefano Apuzzo e Edgar H. Meyer**
(Con bau.it e Forum Noi e gli Animali della Federazione dei Verdi)

Premessa.

Quasi la metà delle famiglie italiane convive con un animale. Per cani, gatti, uccelli, criceti e conigli nani si spendono ogni anno circa duemila miliardi delle vecchie lire.

Ciononostante, la convivenza non sempre è serena e gli animali vivono ancora, in larga parte, una condizione di maltrattamento e assenza di rispetto.

La legislazione italiana non è tra le più avanzate del mondo per quanto riguarda il benessere degli animali. Troppe timidezze legislative sono causate da interessi forti, corporativi e arcaici: gli allevatori, larga parte degli agricoltori, i cacciatori, i camici bianchi dei laboratori, l'industria chimico-farmaceutica, i petrolieri, quel che resta del mondo circense e dei pellicciai.

Pochi, ma organizzati e potenti, questi soggetti riescono a pesare nelle scelte istituzionali molto di più degli animalisti e di chi riconosce agli animali il diritto al rispetto ed alla vita (cioè la stragrande maggioranza della popolazione).

Una parte del corpo legislativo italiano è un utile supporto per difendere i nostri amici animali e per pretendere rispetto a favore di chi convive con loro, li nutre e li aiuta.

Questo libro contiene alcuni utili spunti e consigli per poterli difendere e potersi difendere: in casa, in condominio, in vacanza, al mare, sui mezzi di trasporto, nei canili, nelle strade, nelle città e nelle campagne.

Abbiamo raccolto le esperienze più significative, le leggi, le sentenze e le testimonianze più utili per poter agire in difesa di chi non ha voce. La voce degli animali sono le donne e gli uomini che hanno abbracciato la missione della loro difesa. Una missione che comporta sacrificio e, spesso, ben poche soddisfazioni nel mondo umano.

Tutte le persone che si dedicano al volontariato a favore degli animali sanno che la maggior ricompensa per loro è lo sguardo di gratitudine e dolcezza di un cane o di un gatto salvati, il libero volo di un uccello, la felicità di un animale selvatico restituito al suo ambiente.

Quando saremo in grado di trasmettere, alla maggior parte della popolazione, quella sensazione di benessere che si prova nell'aiutare un animale (o nel non mangiarlo) diventeremo un movimento maturo e vincente. Fino a quel giorno saremo destinati a ben magre soddisfazioni.

Diffondere conoscenza e mettere in rete le migliori, seppur parziali, esperienze di "liberazione animale" e di normative "a quattrozampe", contribuisce a conquistare nuove coscienze, simpatie, energie a favore della causa animalista.

Una parte molto importante di questa opera di sensibilizzazione, dovrebbe essere dedicata alle pubbliche amministrazioni (che sempre più poteri hanno in campo ambientale e di tutela degli animali) e verso le scuole, per riuscire a far passare il concetto banale ma rivoluzionario, che "**gli animali sono amici, non cibo e nemmeno oggetti!**". Le giovani generazioni rappresentano la concreta speranza di veder crescere uomini e donne "*nuovi*", che abbiano un approccio biocentrico verso tutte le forme di vita. La vita, e non più il dominio dell'Uomo, al centro dell'Universo. Vi pare poco?

Cristina Morelli

Stefano Apuzzo

Edgar Meyer

I diritti degli animali nella storia.

Il protezionismo mondiale trova il suo primo slancio alla fine del Settecento con Bentham, e la propria applicazione pratica nella legislazione inglese dell'Ottocento con l'emanazione dell'*Animal act* (1882), tuttora in vigore. Celebri personaggi quali Ghandi, Tolstoj, George Bernard Shaw furono grandi assertori del principio vegetariano.

A livello aggregativo è nell'Ottocento che sorsero, innanzi tutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, le prime associazioni a tutela degli animali, quali la SPCA (Society for the Prevention of the Cruelty to Animals) e l'Anti-Vivisectionist Society. In casa nostra la prima associazione nasce a Torino nel lontano 1871 per interessamento di uno dei più prestigiosi nomi dalla storia nazionale del periodo: Giuseppe Garibaldi, che era entrato in contatto con gli ambienti britannici e, pur essendo cacciatore, rimase colpito dalle idee protezionistiche. Si tratta della Società Zoofila Piemontese, dalla quale più tardi, nel 1938, derivò l'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa). Lo statuto dell'Associazione venne redatto in quattro lingue, a testimonianza della sua vocazione internazionale. Garibaldi venne eletto presidente onorario insieme alla nobildonna inglese Anna Winter. Nel nostro secolo si assiste alla diffusione del pensiero animalista e a una sempre maggiore mobilitazione. Nel 1929 nasce la Uai (Unione antivivisezionista italiana), fondata a Bologna dal medico Gennaro Ciaburri; nel 1950 Carlo Salsa fonda a Roma la Lega Nazionale per la difesa del Cane, che si occupa di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali abbandonati; nel 1952 nasce l'Associazione Vegetariana Italiana, per volontà di Aldo Capitini, il quale, diventato vegetariano per protesta contro la guerra in Etiopia, smise di guerreggiare anche nel piatto; nel 1966, grazie a Fulco Pratesi e a un dinamico gruppo di ecologisti, viene inaugurata a Roma la sezione italiana del WWF (World Wildlife Fund), dando vita a un'entusiastica attività in favore degli animali in via d'estinzione e del loro ambiente naturale; nello stesso anno nasce a Napoli la Lenacdu (Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli), oggi Lipu (Lega italiana protezione uccelli).

Scopo di questi primi organismi è in ogni caso la tutela degli animali. Il panorama associativo registra una specializzazione del campo di intervento, come comprensibile anche dai nomi stessi delle associazioni; chi decide di puntare sull'inutilità della sperimentazione sugli animali ai fini scientifici e quindi sull'abolizione della vivisezione, chi intende diffondere le idee e la pratica di un consumo *cruelty free*, vegetariano, chi, ancora, si prefigge di salvaguardare alcune specie viventi, siano essi uccelli, fauna protetta, animali selvatici o animali domestici. Nel corso degli anni Settanta vengono costituite la LAV (Lega anti-vivisezione), la LEAL (Lega antivivisezionista lombarda), la LAC (Lega abolizione caccia), la LAN (Lega antivivisezionista nazionale).

A supporto della mobilitazione attiva dell'associazionismo fiorisce nella seconda metà del nostro secolo anche la letteratura in materia di diritti degli animali. Dopo la pubblicazione del libro di H.S. Salt *I diritti degli animali* nel 1892, bisogna attendere gli anni Settanta con le opere di T. Regan, P. Singer, e H. Ruesch che arrivano alla conclusione che gli animali sono soggetti portatori di diritti in quanto esseri viventi capaci di provare sofferenza.

Sono i diritti degli animali, e quindi il riconoscimento che non sono semplici oggetti a disposizione dell'uomo, ad animare i convegni e i dibattiti degli anni Ottanta e Novanta; anni peraltro in cui sorgono decine e decine di associazioni a tutela degli animali e del loro habitat, nonché centinaia di gruppi a livello locale o sezioni di organizzazioni nazionali che si occupano per lo più di prevenzione del randagismo e tutela di cani e gatti abbandonati.

Nel corso dei primi anni Novanta il movimento animalista riesce a esprimere alcuni rappresentanti in Parlamento, prevalentemente nel gruppo dei Verdi, i quali ottengono alcuni importanti modifiche ed aggiornamenti del corpus legislativo nazionale.

Il panorama letterario e filosofico animalista si arricchisce, tra gli altri, del nome di Steven M. Wise. Secondo alcune stime, i soci delle varie associazioni protezioniste sparse in tutt'Italia sono più di un milione. Attorno ai 250mila risultano essere i volontari attivisti, coloro che dedicano alcune ore della settimana alle varie attività gratuite per il bene dei nostri fratelli minori, come S. Francesco chiamava gli altri animali. Il movimento cresce. La sensibilizzazione, di conseguenza, anche. Come

sosteneva Albert Schweitzer (1875 – 1965), premio Nobel per la pace, *“il destino di ogni verità è di venire ridicolizzata prima di essere discussa ed infine riconosciuta”*.

Il movimento nella sua complessità, che negli anni 2000 vede sorgere sempre più gruppi spontanei e non pochi di ispirazione anarchica, non sfugge alla vivace lente di osservazione di Norberto Bobbio che scrive: *“...Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico, occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano”*.

La lunga storia dell’impegno per il riconoscimento dei diritti di tutti gli esseri viventi a una vita decente dimostra che non si deve tornare indietro.

Animali e italiani in numeri

La presenza degli animali nelle famiglie italiane è un fenomeno di grande rilievo che non accenna a diminuire.

Il mercato che ruota attorno ai mangimi industriali per animali fattura **888** milioni di euro l'anno (circa 2.000 miliardi di vecchie lire).

Nel nostro Paese **8.500.000** famiglie vivono con animali d’affezione (ovvero **25.500.000** persone, il 45% della popolazione italiana).

I cosiddetti “animali da affezione” in Italia sono **30.000.000** (tra cui **12.000.000** di uccelli e **5.500.000** pesci).

In Europa gli animali da affezione **raggiungono quota 178.000.000**.

Le famiglie italiane che posseggono un cane sono **4.500.000** (circa **13.500.000** persone).

In Italia, i cani con proprietario censiti sono **4.100.000**, quelli presunti arrivano a **5.800.000**.

I gatti fanno la parte del leone con **6.600.000** individui.

Per curare gli animali da compagnia, gli italiani spendono ogni anno **1.601** milioni di euro l’anno.(circa **203** miliardi di vecchie lire).

Il numero degli animali da compagnia aumenta in maniera esponenziale in tutti i paesi industrializzati raggiungendo tassi di crescita annua del 10%. Nel nostro paese domina le classifiche il gatto, grazie anche alle minori esigenze di cure e presenza umana rispetto al cane.

Negli Stati Uniti l’industria di mangimi per animali domestici frutta 11 miliardi di dollari all’anno (altrettanti ne sono spesi per accessori).

Maltrattamento animali: come denunciarlo

Il maltrattamento e l’uccisione immotivata degli animali è un reato perseguito dal codice penale.

L’ultima evoluzione in ordine di tempo dell’articolo 727 del codice penale è la legge n. 473 del 22 novembre 1993. L’articolo-base di ogni difesa giuridica degli animali è un testo che istituisce alcuni principi di grande valore, come la “valutazione anche etologica” delle necessità degli animali in relazione al loro trattamento e detenzione. Le fattispecie di reato sono più chiare ed evidenti di quanto non fossero nella precedente formulazione dell’art. 727. Si tratta di un discreto passo avanti rispetto al vecchio articolo. Alcune importanti sentenze iniziano a delineare la giurisprudenza e l’applicazione di questa legge.

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, nel giugno 1997, condannando per violazione dell’art. 727 del codice penale due gestori di una pensione per cani, ha giudicato “maltrattamento”, e quindi reato, le condotte che “incidono sulla sensibilità dell’animale, anche se tali condotte non sono accompagnate dalla volontà di inferire, ma determinate da condizioni oggettive di abbandono o di incuria.

Da ricordare anche le pronunce di alcune importanti Procure, come quelle di Treviso e Vicenza, che dichiarano in contrasto con l’art. 727 la detenzione degli uccelli da richiamo in anguste gabbiette da parte dei cacciatori. Addirittura, la Pretura di Grosseto consiglia il Legislatore di prevedere nell’art. 727 anche il divieto dell’uccisione immotivata dell’animale di proprietà.

Insomma, il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventiva e di denuncia, contro chi maltratta gli animali è l'art. 727, strumento fondamentale per prevenire e reprimere i reati contro le bestiole indifese.

Esistono anche gli articoli 638 e 672 del codice penale, che riguardano innanzi tutto gli animali di proprietà, considerati appunto come "oggetto" e possesso privato, o comunque in relazione al danno che può essere causato all'uomo da comportamenti incauti.

La Corte di Cassazione ha confermato che tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria sono competenti in materia di reati contro l'ambiente e gli animali.

I punti essenziali a livello pratico-operativo per ciascun cittadino e/o associazione che intendono denunciare il maltrattamento degli animali sono i seguenti.

1) La violazione dell'articolo 727 del Codice penale è reato e consente anche l'intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, eccetera).

2) Trattandosi dunque di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale, vigili urbani eccetera. Non è assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n. 1872 del 27 settembre 1991).

3) Un privato cittadino e/o un'associazione possono rivolgersi a un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

4) La denuncia può essere:

- immediata e orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione anti-giuridica;

- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).

5) La denuncia è un'esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. e al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

- nome, cognome e indirizzo del denunciante; in caso di associazione oltre all'intestazione della stessa sarà necessario indicare il nome del firmatario;

- un'esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti;

- elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;

- i nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;

- ove possibile alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto;

- data e firma.

6) Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura...), ma sarà opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l'epilogo del caso all'organo al quale è stato presentato l'atto. In caso di inerzia dell'organo di P.G. si può segnalare il fatto ai superiori e al Procuratore della Repubblica.

Risarcimento dei danni morali e materiali.

In diverse occasioni, denunce di maltrattamento di animali, se hanno la fortuna di giungere in udienza e di arrivare ad una sentenza, si concludono con il pagamento di una sanzione pecuniaria. In taluni casi, il successo di una azione penale è dovuto anche all'abbinata del "danneggiamento" di animali *di proprietà* ed al contestuale procedimento della causa civile, che implica la richiesta di "danni morali". Il "danneggiamento", infatti, testimonia la sussistenza di un danno ingiusto, risarcibile, ad un interesse meritevole di tutela (la proprietà) e le eventuali spese veterinarie sostenute, altrettanto risarcibili.

La sussistenza di un reato rende assai più incisiva la eventuale azione civile. Se investito della questione, infatti, il giudice civile può accertare astrattamente (cioè senza condannare, giudizio, questo, di competenza del giudice penale) la sussistenza del reato stesso e, su domanda di parte, condannare il responsabile al risarcimento dei già citati “danni morali”. La sanzione pecuniaria unita al risarcimento economico dei danni può rappresentare certamente un deterrente maggiore al ripetersi dei maltrattamenti.

I cani vanno trattati con simpatia e umanità.

Questo principio è stabilito dalla Corte di Cassazione nel dicembre del 2003. I cani sono sensibili ai comportamenti non ispirati a sentimenti di simpatia e umanità. I supremi giudici hanno ricordato che perchè si configuri il reato di maltrattamento di animali “non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, considerato che la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità”.

Una sentenza di condanna per maltrattamenti del 1999.

In Pretore di Saluzzo dr. S. Cavallo alla pubblica udienza del 26 gennaio 1999 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

nei confronti di:

1 - Venera Elsa n. a Chialamberto (TO) l'11.10.1937 res.te Lanzo Torinese - Via Marchese della Rocca 14

2 - Perracchione Ivo n. a Lanzo Torinese (TO) l'1.06.1962 res.te Cafasse (TO) Loc. Gianoglio imputati

del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 727 C.P., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno di reato, incrudeliva su 137 vitelli da latte mozzando agli stessi la parte terminale della coda, con modalità dolorose (uso di anelli elastici) e senza necessità.

In Brossasco in più tempi in data anteriore e prossima all'11.10.1996.

Sentenza di applicare agli imputati la pena di lire 6.000.000 di ammenda ciascuno.

La pena è stata determinata nel seguente modo:

pena base: lire 5.000.000 di ammenda;

aumentata a lire 9.000.000 di ammenda ex art. 81 cpv. c.p.;

ridotta, infine a lire 6.000.000 di ammenda per effetto della diminuzione ex art. 444 c.p.p.

La richiesta - osserva il Pretore - può essere accolta tenuto conto che:

a) non ricorrono le condizioni per fare luogo alla pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.c.;

b) è corretta la configurazione giuridica del fatto;

c) la pena come sopra determinata si valuta congrua ai sensi dell'art. 27 Cost.

Il Pretore

Dott. Sandro Cavallo

Guardie zoofile con funzioni di PG con una delibera municipale.

Il Comune di Lardirago (PV), ha deciso di assegnare, con delibera di giunta, la funzione di Agenti Accertatori e di Polizia Giudiziaria alle guardie ecologiche volontarie.

Il lavoro delle guardie zoofile ecologiche volontarie che agiscono sul territorio comunale rappresenta infatti, secondo la delibera, “un patrimonio indispensabile per la tutela dei parchi e dei giardini comunali, e per la vigilanza sugli animali”. Il nucleo di guardie volontarie è impiegato per la prevenzione delle infrazioni alle leggi, ai Regolamenti comunali e alle Ordinanze del Sindaco relative al verde pubblico, agli animali domestici, ma anche alle attività di caccia e pesca. Con le nuove attribuzioni le guardie potranno svolgere il loro compito con maggiore autorevolezza, incisività e deterrenza.

Bozza di denuncia penale

Il/la sottoscritto/a..., nato a..., il..., residente a... in via..., n. civico ..., tel.

denuncia (o espone) quanto segue:

il giorno ... alle ore ... in località ... (si descrive il fatto, il maltrattamento, l'uccisione, il ritrovamento di animale morto, al quale si è assistito o di cui si è stati protagonisti con precisione e maggiori particolari possibili),

ai fatti sopra illustrati hanno assistito in qualità di testimoni i signori ... (oppure possono testimoniare di precedenti episodi che hanno visto protagonista il denunciato, i signori ...).

Se il reato, il maltrattamento, si è svolto con uno strumento particolare (una rete, un'arma, una gabbia...) o in un luogo si può chiedere il sequestro (anche dell'animale stesso, chiedendone poi l'affido), in tal caso bisogna aggiungere:

denuncio il sig./la sig.ra ... (nome, cognome e indirizzo del denunciato/a) e chiedo il sequestro di/del (strumento, animale, manufatto).

In base a quanto sopra denunciato (o esposto) chiedo che questa spettabile Procura proceda nei confronti del sig./sig.ra ... (nome, cognome e indirizzo del denunciato/a) per violazione dell'art. 727 del codice penale e (in caso di danneggiamento o uccisione di animale di proprietà) dell'art. 638 del codice penale o per eventuali ulteriori reati si potranno ravvisare nei fatti esposti.

Il/la sottoscritto/a chiede di essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione della presente denuncia.

Con l'occasione si porgono deferenti saluti.

Firma, città e data

Casi di avvelenamento da topicida ed altri veleni.

Per denunciare un caso di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici si deve compilare un foglio di carta semplice, da inviare all'organo di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale o al Magistrato) sul quale vanno indicati gli estremi del fatto rilevato ed i vostri dati di riconoscimento, allegando quanta più documentazione possibile. Per casi urgenti basta anche la segnalazione telefonica ma il consiglio è di far seguire l'avvertimento da un atto scritto. È bene inviare, per conoscenza, l'esposto o la denuncia alla sede dell'associazione animalista o ambientalista più vicina. Importante: ai fini dell'acquisizione delle prove, fate sempre compiere l'autopsia dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tramite richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. E' utile, sia in forma preventiva che successiva, affiggere nella zona interessata degli avvisi fotocopiati e, in caso di territorio di caccia, chiedere al Sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria e di protezione degli animali, un'Ordinanza urgente ed al Presidente della Giunta Provinciale il divieto nella zona di ogni attività cinofilo-venatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge nazionale 11 febbraio 1992 n.157, nonché della relativa legge regionale.

Traccia di esposto da scrivere su carta semplice e da riprodurre in due copie. La seconda servirà per farsi attestare

l'avvenuta presentazione. Prima di presentarla direttamente presso la Magistratura oppure presso un Comando dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato, Polizia Municipale ed una copia alla Polizia Provinciale per i casi inerenti all'ambito extraurbano.

Al Signor Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di.....

oppure

Al Comando di Stazione (indicare l'Arma)

di

La/Il sottoscritto/a.....(nome-cognome) nata/o a

.....residente in(via-città)

espone quanto segue:

Il giorno..... alle ore.....in località.....del Comune di.....ha assistito-è venuta/o a conoscenza

(esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito integrata il più possibile da elementi come numeri di targa di

automobili, testimoni, fotografie, riprese video, numero e descrizione degli animali colpiti).

Trattasi di illecito ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie", articolo 146, che recita: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000"; dell'articolo 727 del Codice Penale così come modificato dalla Legge 22 novembre 1993, n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che ha provocato grave strazio (o sta continuando a provocare grave strazio) all'animale;

(se l'animale di proprietà citare anche la violazione dell'articolo 638 del Codice penale che punisce l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui); degli articoli 21, comma 1, lettera U) con la sanzione prevista dal seguente articolo 30, comma 1, lettera H della legge 11 febbraio 1992 n.157. Si chiede di accertare e perseguire penalmente i responsabili anche al fine di non permettere che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, di disporre l'urgente tabellazione della zona interessata per indicare il pericolo esistente per uomini ed animali e la conseguente bonifica ambientale.

Si allega (se ne avete disposizione) referto autoptico e/o referto sulle sostanze rinvenute nella zona, redatto da e/o certificato veterinario redatto dal

Dr..... con sede in

Si chiede di poter essere portata/o a conoscenza di un'eventuale archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del Codice di Procedura Penale.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti,

Firma e data

Come presentare la denuncia.

La denuncia sarà presentata in base agli articoli del Codice penale sopra segnalati.

La violazione, in particolare dell'articolo 727 del Codice penale è reato e consente anche l'intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, eccetera).

Trattandosi di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale, vigili urbani eccetera. Non è assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n. 1872 del 27 settembre 1991).

Un privato cittadino può rivolgersi a un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

No al taglio di coda e orecchie ai cani.

Una usanza crudele e unicamente dettata da ragioni “estetiche”, l’estetica umana s’intende, è quella di tagliare coda e orecchie ad alcune razze di cani.

I cuccioli sono sottoposti a ben due interventi chirurgici di menomazione per il delirio di standard e codici di razza inventati da espositori, allevatori, giudici di ring e cacciatori.

Si tratta di una usanza dura a cedere il passo a norme di comportamento più civili e rispettose verso l’animale, codici arcaici che vedono nell’animale un oggetto anziché un soggetto, un “bene” che deve rispettare la nostra idea di cane e di razza.

I sostenitori del taglio adducono, in alcuni casi, anche motivazioni pratiche: per i cani da caccia la coda sarebbe solo un impaccio con il rischio di lesioni e fratture durante le attività venatorie.

Il taglio della coda sarebbe pressoché indolore per il cucciolo perché l’estremità è poco innervata e con pochi capillari, mentre gli stessi fautori delle menomazioni ammettono che l’operazione del taglio delle orecchie è operazione ben più complessa, proprio per la presenza di una fitta rete di vasi sanguigni e capillari.

Gli standard di ogni razza sono definiti nel tempo e non sono immutabili, anzi, vi è una continua evoluzione delle caratteristiche delle razze e, negli anni, non sono mancate le esasperazioni o le decisioni di buon senso.

Una evidente “esasperazione” è, ad esempio, la selezione di pastori tedeschi con il sedere eccessivamente in basso. Molte associazioni di razza cinofile hanno riconosciuto che il taglio di orecchie e coda è una inutile crudeltà, modificando lo standard di razza.

Su molti ring europei non vedrete mai sfilare un boxer o un alano con coda e orecchie mozzate.

Molti paesi hanno espressamente vietato la pratica delle mutilazioni ai cani per “ragioni estetiche” e l’esposizione di animali mutilati: Germania, Inghilterra, Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca.

In Italia c’è stato un tentativo in Regione Lombardia di vietare le mutilazioni estetiche ma è stato stoppato dalle pressioni di alcune associazioni di razza aderenti all’ENCI.

E’ ora che anche l’Italia prenda atto che il rispetto per l’integrità, il benessere e la dignità del cane vengono prima degli interessi economici degli allevatori e di pseudo pratiche estetiche che hanno il sapore di Medioevo.

I primi a doversi rendere conto che tali pratiche sono assurde e crudeli dovrebbero essere coloro che aspirano ad adottare o ad acquistare un boxer, un doberman, un pit-bull, un rottweiler, o un alano, rifiutandosi di pagare per un cane scientemente mutilato.

Il testo della proposta di Legge del Gruppo dei Verdi della Regione Lombardia al quale ha collaborato Gaia è disponibile sul sito www.gaiaitalia.it

Accattonaggio con animali.

Nelle città italiane è molto diffusa la pratica dell’accattonaggio con animali, generalmente cani, preferibilmente piccoli cuccioli, a volte anche papere, conigli e gatti.

Gli animali, in particolare i cuccioli, inteneriscono i passanti suscitando pietà ed inducendo ad elargire l’elemosina.

In alcuni casi, questi animali sono trattati con amore, ma in buona parte dei casi essi sono dei veri e propri “schiavi”, strumenti di accattonaggio, che servono unicamente a far aumentare le donazioni.

Non sono rari i casi in cui le bestiole sono denutrite o narcotizzate con potenti tranquillanti e sonniferi.

Molti Comuni (tra cui Napoli, Roma e Milano) hanno adottato ordinanze e delibere per vietare questo cinico utilizzo degli animali.

I cani, o comunque gli animali impiegati nell’accattonaggio, devono essere tatuati ed in buone condizioni di salute. E’ necessario richiedere l’intervento della polizia locale, ricordando l’esistenza della delibera di divieto di accattonaggio con animali (nei Comuni dove è vigente), pretendendo la

verifica dell'esistenza del tatuaggio e delle condizioni di salute degli animali e suggerendo, nei casi più critici, anche il sequestro cautelativo degli animali (come peraltro indicato in alcune ordinanze). Di seguito pubblichiamo l'ordinanza del Comune di Milano.

Settore Ambiente
Atti di P.G. 5. 500/020/98 Amb. R.I.8. 756/98

Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio.

IL SINDACO

rilevato che sul territorio comunale è in aumento il fenomeno dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine od altre utilità facendo leva sulla sensibilità dei cittadini e che gli animali impiegati per questo tipo di attività sono spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi delle malattie infettive ed infestive;

visto l'articolo 4 lettera B) della legge regionale 24.06.88, n° 34;

vista la legge 22.11.1993, n° 473 - nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

visto l'articolo 69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n° 773) che vieta senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblico vista di animali al fine di trarne lucro;

vista la legge 14.8 1991 n° 281 sulla prevenzione del randagismo;

visti gli articoli 13, 18 e 19 della Legge n° 689/81;

visto l'articolo 38 comma 1 della Legge n° 142/90,

ORDINA

è fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità penali, è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 con contestuale sequestro amministrativo degli animali impiegati per l'attività di accattonaggio e ricovero degli stessi presso le strutture delle ASL o altre strutture autorizzate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.
Dalla Residenza Comunale,

Il Segretario generale

Il Sindaco

Il Direttore del settore Ambiente

L'assessore all'Ambiente

Cani alla catena

Molto spesso i cani sono tenuti alla catena, generalmente corta o ancorata ad un cavo aereo. E' un'usanza molto diffusa nelle campagne e presso capannoni o attività industriali, autorimesse e simili, dove i cani sono tenuti per "fare la guardia". In assenza di una specifica legge nazionale la legittimità o meno della catena e, eventualmente, la sua lunghezza e le modalità di uso, possono essere definite in un Regolamento comunale o in una Legge regionale. I Comuni, infatti, sulla materia si regolano in maniera differente. Ed ecco che si scopre che i cani non sono tutti uguali se risiedono a Potenza invece che a Viterbo, a Milano piuttosto che a Cagliari. Prendiamo ad esempio alcune normative regionali relative all'utilizzo della catena.

In Abruzzo la Legge regionale n.15 dell'11 febbraio 1992 "Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione" indica al comma 2 che *"i cani debbono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi. La catena, ove necessaria, deve aver la lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 4, se fissata, tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno m. 5"*. La successiva Legge regionale, la n.86 del 21 settembre 1999 ha specificato all'articolo 17 comma 2 che *"I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia piccola fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi"*. Più generica, invece, la legge della Basilicata, la n.6 del 25 gennaio 1993, che all'articolo 17 dice: *"Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento, se necessario, deve avere sufficiente lunghezza"*. La Provincia Autonoma di Bolzano, invece, fin dal 1986 con la legge n.16 all'articolo 7 recita: *"i cani devono essere protetti dalle intemperie con una tettoia ed un riparo, la catena deve avere una lunghezza minima di 5 metri, rispettivamente di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento della lunghezza di almeno 5 metri. Chi infrange queste disposizioni soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000"*.

L'articolo 8 della Legge della Calabria n.4 del 3 marzo 2000 invece dispone che *"gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche"*.

Nel Lazio invece la materia è regolata dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 24 del 1997: *"2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri"*.

La legge regionale del Molise n.11 del 4 marzo 1992, articolo 13 comma 2, afferma: *"Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a riparare dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. La catena ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri"*.

In Sardegna si deve far riferimento alla legge 21 del 18 maggio 1994 articolo 16: *“Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri”*. Altro strumento utilizzato per intervenire sul tema è il Regolamento d’attuazione, come ha fatto il Piemonte con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4359/1993: all’articolo 1 comma 2 prevede che *“la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza”* ed al successivo comma che *“qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull’esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione”*.

Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia (alla quale manca ancora una legge regionale sul randagismo che recepisca i dettami della Legge 281/91), Marche, Puglia, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta non hanno norme specifiche sui cani alla catena.

Alcuni Regolamenti municipali o proposte di Regolamento offrono alcuni spunti interessanti.

E’ il caso del Regolamento per la Tutela degli animali del Comune di Arezzo e della proposta di Regolamento del Comune di Milano, predisposto dall’Ufficio Tutela Animali.

La proposta, non ancora vigente, del Comune di Milano, prevede che i cani “attaccati” (alla catena) debbano avere a disposizione uno spazio di almeno 25 metri quadrati. *“L’attacco”*, recita la proposta di Regolamento, *“deve avere la lunghezza minima di metri 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di metri 5, esteso ad un’altezza massima da terra di metri 2, onde permettere all’animale di muoversi senza restare impigliato nell’attacco stesso. L’allacciamento a nodo scorsoio (con il collare a strozzo) è vietato”*.

Si tratta di un significativo passo avanti, considerando come sono tenuti i cani in moltissime cascine, casolari agricoli, autorimesse e magazzini, perennemente alla catena ed esposti alle intemperie.

Adottare un cane, adottare un gatto.

“Un amico, anche se a quattro zampe, non si compra in un negozio”, è lo slogan più ripetuto dalle associazioni che difendono gli animali e combattono la piaga dell’abbandono di cani e gatti e del randagismo.

Spesso, infatti, alla base della scelta crudele di abbandonare un animale, vi è proprio la superficialità di un rapporto che nasce con l’acquisto, come se si comperasse un qualsiasi oggetto.

La famiglia che consapevolmente adotta un amico abbandonato, in un canile o accogliendolo dalla strada, opera certamente una scelta più difficile, meditata e matura. Raramente questa famiglia abbandonerà il cane o il gatto salvato e accolto in casa.

I negozi e gli allevamenti hanno come “missione” (legittima), il profitto, ma l’estremizzazione di questo obiettivo può portare ad eccessi di sottovalutazione della vita di esseri viventi indifesi.

Molti negozi ed allevamenti, infatti, importano cuccioli di cane e di gatto dai paesi dell’est europeo, sottratti alle madri troppo presto per aver potuto godere di un minimo consolidamento della propria identità fisica e psicologica (quanto sono importanti per il futuro dell’animale l’allattamento ed il rapporto con la madre nelle prime settimane di vita del cucciolo).

Cuccioli esili, spaventati, instabili, spesso malati, con malformazioni genetiche dovute a pessimi criteri di allevamento, mal nutriti o denutriti, *shockati* dal distacco, potenziali futuri cani aggressivi, sono caricati sui camion e per ore, giorni, trasportati verso le vetrine, gli allevamenti e i negozi italiani.

Oggi si trovano in vendita cuccioli di razza a 50 euro. Sono spesso animali imbottiti di antibiotici, cortisonici, psicofarmaci per reggere alla “*prova della vetrina*”, per giungere indenni all’acquisto da parte di famiglie ignare. Le stesse famiglie che, quando si renderanno conto di dover spendere un capitale in cure veterinarie, avendo a che fare con un animale malato, instabile (e quindi potenzialmente pericoloso), non indugeranno alla prima pipì sul tappeto, ad una ringhiata al bimbo o alla prima gita fuori porta a raccogliere l’alibi per abbandonare il cucciolo ad un crudele destino.

L’acquisto inconsapevole e superficiale di un animale è la causa prima del suo abbandono. Non si acquista e non si adotta un cane o un gatto “per i bambini”: un animale non è né un giocattolo né un peluche. Ha esigenze precise, richiede tempo, soldi, spazio, pazienza (quanta pazienza!) e conoscenza delle esigenze etologiche della specie.

Occorre leggere e studiare a fondo prima di procedere ad aprire le porte della propria casa (e del proprio cuore) ad un cane o ad un gatto. Non tutte le razze di cani, ad esempio, sono adatte alla presenza di bambini, vuoi perché troppo “dominanti” vuoi perché di indole meno socievole o instabili. Il Dalmata è uno di questi: dominante per natura. Il Beagle è un cane anarcoide, difficilissimo da addestrare e da educare. Cani di grossa mole, come gli Alani, pur bonari, se dovessero “tirare” sono di difficile gestione e governo per una persona esile. Il Rottweiler, il Pit bull ed i molossi hanno una potenza muscolare e mascellare che, in caso di rissa o di perdita di controllo, possono causare danni irreparabili. I Levrieri sono dei cani “non cani”, con un riserbo, un’aristocrazia ed una timidezza rari, molto più prossimi ai gatti o ai cavalli che ai propri “cugini” di zampa.

I veterinari Mauro Cervia e Fabio Borganti di Milano (che sono anche Garanti dell’Associazione Gaia animali & ambiente Onlus, scrittori ed autori televisivi) suggeriscono alcuni importanti principi da adottare quando si decide di scegliere un cane come amico; consigli in parte validi anche per i gatti. Vediamo quali sono.

I primi doveri del proprietario di un cane

- Portare il cane da un veterinario specializzato in piccoli animali per una visita completa.
- Praticare tutte le vaccinazioni, chiedendo che siano registrate sull’apposito libretto sanitario.
- Recarsi presso il Comune di residenza entro il numero di giorni stabiliti dalla Regione (in attuazione della legge n. 281 del 1991) per denunciare il possesso dell’animale. Si rischia, altrimenti una sanzione economica di 75 euro.

La tassa di 25.000 vecchie lire è stata abrogata dal decreto 18 gennaio 1993 n. 8 (art. 10, par. 4).

- Farlo tatuare (intervento obbligatorio e gratuito) entro e non oltre 4 mesi dalla denuncia di possesso.

- Attaccare al collare una medaglietta che riporti nome, cognome e numero di telefono del proprietario.

- Soprattutto se il cane è di mole medio-grande, stipulare un’assicurazione sugli eventuali danni (ce ne sono di vario tipo, anche molto economiche).

– In caso di smarrimento, denunciarlo entro tre giorni. Se il cane è tatuato, appena ritrovato sarà immediatamente restituito al proprietario. Se il proprietario non si fa vivo per due mesi, l’animale può essere dato in adozione a privati o ad associazioni che lo richiedano.

– Se il cane morde, va denunciato l’accaduto al servizio veterinario dell’Asl competente: e il cane verrà tenuto in osservazione (di solito presso il proprio domicilio per dieci giorni).

– Se il cane muore o viene soppresso, il veterinario redige un certificato, il proprietario firma un documento in cui dichiara che nei giorni precedenti non ha morso persone o altri animali. La morte del cane va quindi denunciata all’Asl o in Comune. Entro 15 giorni il proprietario dovrà restituire il certificato di tatuaggio. Il corpo del cane può essere ritirato per la cremazione.

– Chi avesse l’idea di abbandonare il proprio cane sappia che non solo incorre nelle sanzioni previste della legge 281 del 1991 e dall’articolo 727 del Codice penale, ma, nel caso in cui il cane provocasse un incidente, nel rimborso dei danni causati e, se vi sono morti, nella possibile accusa di omicidio colposo.

– Se i latrati del cane risultassero particolarmente molesti (e cioè, secondo l’art. 844 del codice civile, tali da superare la normale tollerabilità) il proprietario può essere denunciato per disturbo

della quiete pubblica (art. 659 del codice penale) e condannato a un'ammenda di 300 euro o con l'arresto fino a tre mesi.

Ci sono alcune cose che ogni proprietario di cane dovrebbe sapere sia per il proprio interesse sia per non creare disagio a tutti coloro che gli stanno vicino.

Come già detto, l'anagrafe canina è uno strumento utile a combattere il fenomeno dell'abbandono e a ritrovare il cane nel caso in cui si perdesse. Per iscrivere Fido all'anagrafe basta recarsi, entro 15 giorni dal momento in cui si è entrati in possesso dell'animale o entro i primi tre mesi di vita dei nostri cuccioli, alla Polizia locale e farsi rilasciare la ricevuta.

Con la ricevuta d'iscrizione ci si deve poi recare al servizio veterinario della propria Asl che provvederà a registrare il cane.

Il tatuaggio può essere effettuato dalla stessa Asl o dal veterinario di fiducia, purchè abbia l'autorizzazione dell'Asl, cui bisognerà poi fare pervenire il certificato di avvenuto tatuaggio.

È necessario anche sapere che se il nostro cane è attaccabrighe siamo responsabili di tutti i danni che procura agli altri. Se, per esempio, morsica persone o altri animali la legge prevede che sia tenuto sotto controllo per dieci giorni presso il canile pubblico. Se il proprietario può garantire un'appropriata custodia dell'animale, il veterinario dell'Asl può concedere che il periodo di osservazione sia condotto a casa.

Cosa fare quando intendiamo portare all'estero il nostro animale?

Per attraversare il confine il cane deve avere un certificato di buona salute (che è valido per trenta giorni) rilasciato dal veterinario e deve essere stato vaccinato contro la rabbia.

Non tutti i paesi però accettano il nostro amico. Infatti in Australia e alle Maldive non si possono introdurre cani e in Canada, Finlandia, Norvegia, Irlanda e Svezia gli animali sono sottoposti a un lungo periodo di quarantena. In Ungheria è obbligatoria anche la vaccinazione contro il cimurro. In Danimarca e in Egitto il cane deve essere sottoposto a una visita sanitaria in loco. Comunque, per evitare spiacevoli sorprese, è meglio contattare il consolato del Paese che intendiamo visitare.

La vaccinazione antirabbica è obbligatoria anche in Sardegna, Corsica e nelle località di montagna.

Cani mordaci e cani aggrediti da altri cani

Chi possiede un cane, oltre ad aggiornare tutte le vaccinazioni, è bene che attivi una polizza assicurativa (ce ne sono per tutte le tasche, anche molto economiche) per gli eventuali danni che potrebbe causare l'animale. Per alcuni cani l'assicurazione è obbligatoria (vedi Ordinanza Sirchia).

Non sono rari i casi in cui un cane aggredisce un altro cane.

Capita di assistere a lotte e aggressioni tra quattro zampe, per una cagnolina in calore, per la difesa del territorio oppure per semplice aggressività e disturbi comportamentali.

Molto raramente i cani conducono autonomamente "lotte all'ultimo sangue", ma, in ogni caso, lasceranno evidenti tracce della colluttazione e ferite sul corpo dell'"avversario". Anche nelle zuffe canine è determinante il ruolo che assumono i proprietari. A monte vi è l'educazione che ha ricevuto il cane, se è cresciuto in compagnia di altri cani ed esseri umani, se ha sviluppato la vocazione al gioco e alla vita sociale, se ubbidisce al padrone o meno.

Se durante la crescita sono mancati tutti o alcuni di questi elementi che favoriscono l'equilibrio psicologico sarà bene, oltre a tentare un possibile recupero, tenerlo al guinzaglio o condurlo con la museruola.

L'eccessiva e immotivata aggressività è segno di squilibrio e di instabilità comportamentale; se a ciò si aggiungono la mole e una muscolatura esuberanti si rischia di portare a passeggio un potenziale pericolo.

Se dovesse capitare che uno di questi attaccabrighe a quattro zampe aggredisca il nostro mansueto e controllabile cane la colpa sarebbe ovviamente del padrone dell'"aggressore" e della sua incapacità di governare il proprio animale.

In questi casi la strada è quella del dialogo, per convincere il proprietario del cane aggressivo a condurre l'animale con le dovute precauzioni (guinzaglio o museruola).

Se il proprietario del “cane killer” si dimostra sordo, l’unica via è la denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente o presso qualsiasi ufficio di Polizia, Comando dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale.

La denuncia del proprietario del cane, con nome, cognome e indirizzo deve essere presentata in base alle seguenti norme di legge:

articolo 672 del codice penale *Omessa custodia e malgoverno di animali*,

articolo 2052 del codice civile *Danni da animali*,

D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954 *Regolamento di Polizia Veterinaria*,

che prescrive l’obbligo di museruola o guinzaglio nella conduzione del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sarà anche opportuno chiedere alle autorità una verifica della regolare iscrizione del cane all’anagrafe canina, l’effettuazione di tutte le vaccinazioni ed, eventualmente, l’esistenza di forme di assicurazione per danni a terzi. Un semplice esposto alle autorità di Polizia Giudiziaria produrrà il “richiamo” del proprietario ad una maggior cura e vigilanza.

In caso di randagi mordaci.

Il Comune, insieme all’Azienda Asl, devono risarcire i danni ai cittadini morsi dai cani randagi che girano indisturbati nelle città. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 10638 della III sezione civile del luglio 2002. Con questa decisione, infatti, è stato respinto il ricorso del Comune dell’Aquila contro la pronuncia del Giudice di pace aquilano che aveva condannato l’Amministrazione comunale a risarcire, in solido con la Asl, il morso al polpaccio inflitto da un cane randagio a Nicola C. Il giovane uomo, una sera di luglio del '98, passeggiava nel centro cittadino quando un cane allo stato brado, lo aveva inseguito e morso a un polpaccio, provocandogli delle lesioni. Dopo questo episodio Nicola si era rivolto al giudice di pace chiedendo due milioni di lire per risarcimento danni per il morso e i pantaloni lacerati. Il giudice di pace diede via libera al risarcimento nella misura di un milione di vecchie lire. La cifra era stata messa a carico, al 50%, sul conto del Comune e della Asl, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto controllare che la Asl attuasse il programma di prevenzione contro il randagismo. La Asl, invece, era stata condannata al risarcimento perchè, materialmente, doveva tenere sicure le strade dai cani abbandonati.

L’Ordinanza Sirchia sull’obbligo di museruola e guinzaglio.

A settembre del 2003, il Ministro della Salute Girolamo Sirchia, sull’onda emotiva e mediatica di una estate passata a rincorrere le morsicature di cani a danni di cittadini e, in alcuni gravi casi, di bambini, emana un’Ordinanza cinofoba che obbliga i tutori di cani ad usare contestualmente guinzaglio e museruola. La Legge in vigore, ovvero il DPR 320 del 1954 parla di “*guinzaglio o museruola*” per i cani in “*luoghi pubblici o aperti al pubblico*” e non di uso contestuale dei due.

Il provvedimento, superficiale ed inutile, è servito unicamente a creare attorno ai cani un clima di sospetto, astio e paura.

Molti cani delle razze prese di mira dal Ministro, sono stati abbandonati, con il risultato di avere in circolazione qualche migliaio di cani “*potenzialmente pericolosi*” in più, impauriti, affamati, spaesati e senza controllo alcuno.

Le proposte delle associazioni animaliste e dei Verdi, formulate già nel 1998 e nel 1999, che prevedevano il “*patentino*” per alcune razze ed incroci, corsi di formazione e pene più vigorose per chi addestra cani alla violenza, non sono state trasformate in legge, ma si è preferito adottare una Ordinanza improvvisata e dissociata dalla realtà.

La mobilitazione in tutta Italia non si è fatta attendere. Gaia animali & ambiente con Amici della Terra, Collettivo Animalista, ma anche Enpa, Lav e Animalisti Italiani, hanno organizzato in molte città manifestazioni e cortei, sfociati in un affollato “*Dog pride*” a Milano, per chiedere la revoca dell’Ordinanza Sirchia.

Dopo le massicce proteste, il ministro ha convocato una Commissione di esperti per apportare alcune modifiche all'Ordinanza, riducendo la lista delle razze dei cani da oltre 90 a circa una decina.

Ecco il testo dell'Ordinanza emanata nel settembre del 2003.

Ordinanza contingibile e urgente
per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da
parte di cani potenzialmente pericolosi

Il Ministro della Salute

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n.281;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Articolo 1

1. Sono vietati :

- a) l'addestramento di cani di razza pit-bull e di altra razza con spiccate attitudini aggressive, inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1, quando li portano in un luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1:

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo

727 del codice penale;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9 settembre 2003

Il Ministro della Salute

G. Sirchia

I gatti di strada e le “Mamme dei gatti”.

Il gatto, a differenza del cane, può vivere anche svincolato dall'uomo, in autonomia e libertà.

I gatti che vivono liberi, in “colonie”, come è loro usanza, sono anche tutelati dalla Legge. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 281/91 recita infatti: *“I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo”*. I gatti liberi non possono essere catturati, spostati o perseguiti. Lo ha stabilito anche una sentenza del 1990 del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, del Veneto che *“in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali”* ne ha vietato la cattura, respingendo una delibera del Sindaco di Caprino Veronese che nel 1988 aveva ingiunto all'Asl di catturare tutti i gatti vaganti nel cortile di una scuola materna.

Nel 1994 fece scalpore una sentenza della Corte di Cassazione che assolveva alcuni ricercatori dell'Università di Palermo e un trafficante di gatti randagi. Gli imputati, precedentemente condannati per “incauto acquisto” e per maltrattamento di animali in base alla vecchia formulazione dell'art. 727 del c.p., vennero assolti dalla Cassazione e la sentenza fu interpretata da giornali e TV come dichiarazione di liceità della cattura dei gatti randagi per la vivisezione. Nulla di più falso. La sentenza numero 1003 della sezione penale terza della Cassazione del 15 aprile 1994 assolveva gli imputati per un reato commesso nel 1989, quando non erano in vigore le leggi a favore degli animali (la 281, il nuovo art. 727 modificato con la Legge 473 del 1993, il decreto legislativo n. 116 sulla sperimentazione). Oggi, quindi, non è lecito e legale catturare i gatti liberi, né destinarli alla vivisezione.

In ogni città ci sono diverse “Mamme dei gatti”, più conosciute come “gattare” che forniscono cure e cibo ai gatti liberi. Le “mamme dei gatti” affrontano non poche difficoltà nella loro opera di volontariato. Molti condomini non accettano i gatti liberi nei propri cortili e minacciano allontanamenti o avvelenamenti. In questi casi può tornare utile affiggere in tali condomini o spedire ai malintenzionati e, per conoscenza, ad Amministratore di condominio e custode, sia il testo dell'art. 727 del Codice penale, sia l'art. 146 delle Leggi sanitarie (*Sostanze velenose*), che recita: *“Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 50 a euro 500”*.

La proprietà privata è un diritto inalienabile; è dunque difficile far valere il proprio desiderio di accudire e sfamare i gatti liberi in cortili e in giardini privati. Se la proprietà vieterà l'accesso alle “gattare” avrà, purtroppo, il diritto di farlo.

Di fronte alle intolleranze o minacce di violenza verso i gatti liberi in giardini, parchi, cortili pubblici o privati, la strada migliore è fornire agli animali una tutela formale da parte dell'Asl competente, richiedendone l'intervento per la sterilizzazione della comunità felina.

Se interviene l'Asl, auspicando la collaborazione con un'associazione protezionista, la comunità di gatti e la sua tutela sono ufficializzate e la proprietà o la gestione dell'area, sono costretti a prenderne atto.

La comunità di gatti liberi può essere data in gestione, tutela e cura (quindi anche rifornimento di cibo da parte dei volontari) a un'associazione protezionista, come previsto dal comma 10 dell'art. 2 della legge 281. L'associazione potrà poi delegare, in qualità di propria volontaria, una “gattara” per accudire i mici. Il D.P.R. del 1954, *Regolamento di Polizia veterinaria*, prescrive che i gatti liberi possono essere catturati dall'autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Basilare il comma 7 dell'art. 2 della legge 281 che recita: *“È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”*.

Per ottenere la sterilizzazione gratuita dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazione scritta, l'intervento del servizio veterinario dell'Asl competente per territorio. Gli ufficiali veterinari devono sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli nel loro ambiente di origine, ma non sono obbligati a provvedere alla cattura e alla degenza (a meno che non sia previsto dalla legge regionale). Per queste operazioni è necessario chiedere la cortesia all'Asl, la collaborazione alle associazioni protezioniste o provvedere da soli.

Per approfondire la questione del controllo demografico delle comunità di gatti liberi è bene consultare le leggi regionali sul randagismo o eventuali Regolamenti comunali di tutela degli animali.

La Pet Therapy in Italia, quando gli animali ci guariscono.

La cosiddetta per-therapy prevede l'impiego di animali per guarire, lenire le sofferenze e i disturbi degli esseri umani in difficoltà o in stato patologico, anziani, disabili, disagio psichico etc.

La pet-therapy è un riconoscimento delle facoltà benefiche e terapeutiche che hanno gli animali nei confronti degli esseri umani e può rappresentare anche una strada per riscattare gli animali stessi da una condizione di abbandono e solitudine (pensiamo ai canili).

Il rischio evidente è che gli animali, ancora una volta, siano trasformati in "servitù", oggetti da terapia, strumenti utili all'uomo, senza nessuna attenzione alle loro esigenze e senza rispetto per la dignità e per il benessere degli animali.

Se le attività di pet-therapy sono condotte in collaborazione con associazioni animaliste serie e rigorose, questo rischio può essere evitato.

In Italia l'interesse per la pet-therapy è cresciuto ed è aumentata la richiesta sul territorio. Associazioni, centri di riabilitazione, scuole, case di riposo sono interessate a nuove terapie di supporto, a nuove modalità relazionali.

Progetti di ricerca rivolti a chi può giovare dei programmi di pet-therapy sono stati condotti da Istituti scientifici, Università e istituzioni locali e hanno consolidato le esperienze in questo campo.

I gruppi di lavoro che progettano e svolgono le attività collegate alla pet-therapy sono composti di diverse figure professionali che agiscono ognuna per la propria competenza nella sfera della salute pubblica e altre che rivolgono la loro attenzione alla scelta, alla salute e alla tutela del benessere degli animali co-terapeuti .

Alcuni Istituti scientifici italiani e strutture che sviluppano programmi nel settore della pet-therapy e i relativi progetti attuati negli ultimi anni:

- * Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" (IZSAM)
- * Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria - Istituto Superiore di Sanità, Roma

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" (IZSAM).

Nel 1997 l'Istituto è intervenuto con un primo programma di attività e terapie assistite dagli animali (finanziato dal Ministero della Salute) nella scuola elementare San Giuseppe di Teramo. Caprette tibetane, conigli, gatti e cani con la guida di operatori specializzati, hanno seguito 20 bambini, tra cui 7 portatori di handicap.

Dal 1998 ha svolto un programma di attività assistite dagli animali presso l'A.N.F.F.A.S. di Teramo rivolto a giovani portatori di handicap che frequentano i programmi di intrattenimento organizzati dall'Associazione Nazionale Famiglie e Fanciulli Subnormali (ANFFAS).

Nel 2000 sono stati realizzati programmi di attività nelle case di riposo di Teramo "G. De Benedictis" e di Atri "S.Rita". Gli anziani ospiti, di età e stato di salute differente (buono, con patologie organiche, demenze senili e disagi psichici) hanno ricevuto settimanalmente la visita di conigli, cani e gatti. Lo scopo della ricerca era rilevare l'aumento della partecipazione dei soggetti coinvolti alle varie attività ricreative e rilevare l'arricchimento delle relazioni sociali.

Nell'anno scolastico 2002/2002 hanno partecipato ad un programma di terapie 11 bambini con diverse tipologie di handicap dell'Istituto scolastico Comprensivo di Bellante.

Dal 2002 è in atto un programma di attività e terapie assistite dagli animali per gli utenti del Centro Iperbarico di S. Atto (Teramo).

Nel 2003 sono previsti altri programmi di terapie per i malati di sclerosi multipla in collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.).

Il Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria, Laboratorio di fisiopatologia e di sistema presso l'Istituto Superiore di Sanità, Roma è un centro pilota nel campo della pet-therapy. Il gruppo di lavoro che fa capo al Centro ha tra i suoi scopi la promozione e il coordinamento delle attività inerenti alla pet-therapy, oltre a funzionare da centro di servizi e banca dati.

Tra le attività si segnalano:

* Una ricerca sul rapporto uomo-animale, in collaborazione con il Canile Sanitario di Roma, l'Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma e l'Istituto di Igiene "G. Santarelli" dell'Università La Sapienza di Roma, che ha per tema: "Anziani e animali nelle case di riposo istituzionalizzate del Comune di Roma".

La partecipazione alla ricerca sulla convivenza tra animali domestici e pazienti immunocompromessi, svolta sul campo (canili e comunità di tossico-dipendenti).

La partecipazione, in collaborazione con la Cattedra di Pedagogia Speciale della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università "Roma Tre" di Roma, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Roma D ed alla S.I.T.A.C.A. (Società Italiana Terapie e Attività con Animali), al progetto per l'inserimento di animali, sia d'affezione sia di allevamento, all'interno del Carcere Minorile di Casal del Marmo, Roma, con l'obiettivo di offrire ai ragazzi ospitati un'ulteriore possibilità di reinserimento sociale.

La partecipazione al Gruppo di Lavoro sul miglioramento della condizione dei bambini ospedalizzati nel Comune di Roma.

Tra le più recenti iniziative si segnala anche il progetto-pilota per la riabilitazione psichica e motoria delle persone in condizione post-comatosa "Un cane per tornare a sorridere", finanziato dal Comune di Roma e partito il settembre scorso. Il progetto è stato organizzato dalle associazioni ANUCSS (Associazione Nazionale Utilizzo Cane per Scopi Sociali) ideatrice del programma e ARCO 92.

Tra le altre associazioni attive nel campo si segnalano:

L'Associazione A.I.U.C.A. (Associazione Italiana Uso Cani d'Assistenza).

L'Associazione Arion di Roma che ha in corso un progetto di ricerca sulla delfinoterapia a Rimini.

Il Centro XXV aprile di S. Giovanni in Persiceto (BO) che usa la pet-therapy per la riabilitazione di pazienti psicotici cronici.

Per chi desidera avere maggiori informazioni sulla pet-therapy, alcuni centri di riferimento operativi in Italia sono i seguenti:

Torino

Dipartimento di Patologia Animale, Università di Torino - Comune di Torino e Arcadia di Fiano per Pet-Therapy

Padova

Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università di Padova

Parma

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Parma

Bologna

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna

Messina

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di

Teramo

Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale"

I cani e i canili devono essere gestiti, preferibilmente, dalle associazioni animaliste.

Spesso sulla pelle dei cani randagi si sviluppano dei business colossali.

La Legge 281 del 1991 obbliga i Comuni a farsi carico del ricovero dei cani vaganti, abbandonati o randagi accalappiati sui propri territori. Dopo i 10 giorni in cui il cane accalappiato è accolto in un canile sanitario a cura della competente ASL, la giurisdizione sull'animale passa al Comune sul cui territorio è stato rinvenuto e catturato. Da questo momento in poi sarà il Comune a decidere se accogliere l'animale in un proprio canile, oppure affidarlo alle cure di un rifugio – canile in convenzione.

Premesso che la strada maestra è la costruzione, da parte dei Comuni singoli o consorziati, di proprie strutture pubbliche o in sistema misto (“Parco-canile”), la Legge prevede l'accoglienza dei cani ma non obbliga i Comuni a costruire canili-rifugio.

Molti allevatori e pensioni private per cani, fiutato il business delle convenzioni, hanno predisposto le strutture per entrare nel mercato dei cani randagi.

Questa offerta di disponibilità non sempre è stato un bene, perché il business conviene se si lavora su numeri grossi (quindi molti Comuni e centinaia di cani) e alcune delle condizioni per assicurarsi l'appalto sono l'economicità del servizio e il ribasso a base d'asta.

Ciò comporta che molte strutture private, per guadagnare sul mantenimento dei cani, o anche semplicemente per non rimmetterci, tengono i cani “*a stecchetta*”, con cibi scadenti e senza le basilari cure veterinarie. Neanche a parlarne di uscita dei cani nelle aree di sgambatoio, di educazione del cane (al corretto rapporto con gli umani, per superare i traumi o per fare i bisogni all'aperto), di sterilizzazione o del non certo economico trattamento anti filaria.

Chi ha come proprio fine il profitto lavorerà con i cani in quella ottica, risparmiando sul benessere degli animali, sulle cure e sull'alimentazione.

Le associazioni animaliste, invece, che nascono per difendere i diritti degli animali, operano con l'obiettivo del benessere dei cani e quindi l'aspetto economico, pur importante, non è predominante. Ecco perché è bene che i canili-rifugio, siano gestiti da associazioni animaliste o protezioniste serie e con tanto di *pedigree* (ad esempio l'iscrizione all'Albo comunale o regionale delle associazioni di volontariato).

Il pericolo si annida anche tra le associazioni non profit. Molte strutture private ed allevamenti, infatti, per poter avere una strada di accesso preferenziale alle convenzioni si sono costituite in “associazioni”. Senza nulla togliere agli allevatori seri che pur esistono, non dovrebbe essere difficile distinguere tra un volontario animalista ed un allevatore – “imprenditore agricolo” (grazie a questa definizione, una forzatura giuridica normata dalla Legge 23 agosto 1993, n. 349, “Norme in materia di attività cinotecnica”, molti allevatori di cani beneficiano dei sussidi all'agricoltura e delle agevolazioni riservate agli agricoltori).

I Comuni che non intendono assecondare i poco trasparenti *accordi pacchetto* preconfezionati con qualche allevatore, predisposti da molte ASL, accontentandosi di lasciare i “propri” cani in strutture inadeguate, solo perché “*fa tutto l'ASL*”, devono preoccuparsi di trovare operatori e associazioni serie che mantengano i cani dopo i 10 giorni del “canile sanitario”.

Non è difficile predisporre una gara ed un capitolato d'appalto che offra punteggi maggiori alla qualità del servizio, della struttura, del benessere degli animali, prima che all'economicità. Le diverse voci possono essere armonizzate a favore dei cani, della trasparenza ed anche del risparmio successivo da parte del Comune. Un cane educato, sano, stabile, in buona salute, infatti, è un cane che si affida più facilmente e, di conseguenza, resterà meno tempo in canile a spese del Comune.

I Comuni di Opera e di Rozzano (Milano), grazie al supporto di Gaia animali & ambiente, hanno trasferito i propri cani da una specie di canile lager in rifugi accoglienti, le adozioni sono aumentate

le amministrazioni pubbliche hanno risparmiato (pur riconoscendo una retta giornaliera maggiore e maggiori cure agli animali).

Un principio importante che privilegia nella scelta di dare in affido i cani e le strutture di rifugio alle associazioni animaliste è stato stabilito da una Circolare dell'allora Ministro della sanità, Umberto Veronesi.

Il passaggio finale della circolare numero 5 sull'applicazione della legge sul randagismo emanata dal Ministro della Sanità, e pubblicata sulla G.U. del 23/06/2001; recita:

“In merito alla gestione dei canili comunali, in considerazione dell'articolo 2, comma 11 e dell'articolo 4, comma I della legge 281, nonché della recente pronuncia interpretativa del Consiglio di Stato (NRG 5022/99) secondo la quale la legge 281/91 non intende attribuire una riserva esclusiva, nelle convenzioni concesse dai comuni alle associazioni animaliste nella gestione dei canili e dei rifugi, vengono assunte le seguenti considerazioni: nel rispetto delle affermazioni del Consiglio di Stato e ferma restando l'assunzione in proprio da parte dei comuni dei relativi oneri di legge, si ritiene che la legge 281/91 debba essere interpretata considerando i principi generali stabiliti dall'articolo 1, secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”. Partendo da tale considerazione, il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1; in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. Pertanto l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni, per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali”.

Animali in condominio e disturbo della quiete pubblica.

A cura dell'avv. Emanuela Pasetto

spesso, si leggono o si ascoltano cose molto imprecise, per non dire palesemente errate, riguardo al problema della convivenza fra esseri umani ed altri animali. Non esistono “leggi e sentenze” che consentono di vivere con animali senza alcuna limitazione.

E' necessario capire esattamente quali siano i limiti che devono comunque essere rispettati da parte di chi vive con un cane o con degli animali.

Una prima distinzione, fondamentale, va fatta fra il divieto di detenzione di animali contenuto in regolamenti condominiali contrattuali oppure non aventi tale qualifica.

Il regolamento condominiale avente natura contrattuale è quello che viene approvato da tutti i condomini che, mediante detta approvazione esplicita, possono anche contrattualmente autolimitare il proprio diritto di proprietà. Un tipico caso di regolamento contrattuale si verifica allorquando il regolamento stesso sia allegato all'atto di acquisto dell'immobile. Nell'atto di compravendita normalmente viene fatto riferimento al regolamento, mediante l'introduzione di una clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento stesso e di accettarlo in ogni sua parte.

Come ha più volte affermato al Corte di Cassazione, l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che limitano il diritto di proprietà anche sulle parti di proprietà esclusiva. Tipico è il caso in cui, ad esempio, ci si obblighi, mediante l'accettazione espressa del regolamento condominiale-contrattuale, a non utilizzare il proprio appartamento per l'esercizio di uno studio professionale. La Cassazione ha in più occasioni ribadito che, una volta accettata tale limitazione, non sarebbe possibile per il proprietario che avesse cambiato idea, derogare a tale limite invocando la pienezza del diritto dominicale. Ovviamente anche l'autonomia contrattuale ha dei limiti e

sarebbe invalida una clausola con la quale il proprietario, ad esempio, si impegnasse a non avere figli, a non ospitare presso la sua abitazione persone non gradite al condominio ecc..

Non è purtroppo infrequente che i regolamenti condominiali-contrattuali, contengano clausole che vietano la detenzione di animali nel condominio. Più “gestibile” è il problema qualora il divieto riguardi animali “che creano disturbo” perché, ovviamente, in caso di contestazione, spetta a chi invoca la clausola dimostrare il disturbo creato dagli animali. Assai più complicato è invece “attaccare” una clausola che contenga il divieto, sic et simpliciter, di detenere animali.

In un caso del genere ben tre gradi di giudizio hanno confermato la liceità della clausola del regolamento contrattuale con la quale veniva fatto divieto ai condomini di detenere animali, indipendentemente dal disturbo arrecato.

I giudici di primo e secondo grado, nonché la Cassazione, si sono “rifugiati” nella nozione di regolamento contrattuale senza minimamente considerare le implicazioni che derivano dal rapporto, affettivo e *parafamiliare*, che nasce fra persone ed animali con esse conviventi.

La difesa aveva evidenziato, in particolare, che gli animali non sono “cose”, ma esseri senzienti aventi, quanto meno nell’ambito del diritto penale, una posizione giuridica soggettiva. Purtroppo, nel caso trattato, i magistrati hanno dimostrato di considerare i cani e gli altri animali alla stregua di “cose”.

È pacifico infatti che sarebbe invalida una clausola che vietasse, ad esempio, di possedere una lavatrice, atteso che lo scopo della limitazione, consistente nel minor disturbo possibile per i vicini, potrebbe e dovrebbe essere raggiunto mediante la regolamentazione delle modalità d’uso e non anche con il divieto di detenzione di tale bene.

Benchè l’azione giudiziaria abbia avuto un esito negativo, rimango dell’avviso che le tesi proposte dalla collega e da me siano più che valide. Allo stato, però, non sarebbe certo prudente, per chi intenda vivere con degli animali, accettare, pattiziamente, un regolamento contenente una clausola che ne vietasse la detenzione.

Consiglio pertanto a chiunque si appresti ad acquistare un immobile, di controllare con attenzione, all’atto dell’acquisto, il contenuto del regolamento condominiale, non sottoscrivendo quindi l’atto qualora sia inserita una clausola che vieta o limita la detenzione di animali.

Assai diverso è invece il caso in cui il divieto sia contenuto in un regolamento non avente natura contrattuale.

Determinante, al riguardo, è la sentenza 4.12.93, n. 12028 della Cassazione Civile, Sezione II. Ne trascrivo la massima: “In tema di condominio di edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè, in difetto di un’approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c., a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà”.

In applicazione di tale principio, sarà parimenti invalido il divieto di detenere animali frutto di una deliberazione assembleare che non abbia raggiunto l’unanimità.

Fin qui si è parlato dei problemi che possono riguardare i proprietari di immobili, ma occorre chiedersi che cosa accada nel caso in cui il divieto di detenzione di animali sia contenuto in un contratto di locazione. Nonostante una mia accurata ricerca, non ho rinvenuto una casistica giurisprudenziale. Tenterò comunque una soluzione che, seppur indubbiamente condizionata dalle mie idee sul tema “animali non umani”, sia il più possibile aderente al disposto normativo.

Bisogna a mio giudizio distinguere l’ipotesi in cui, pur in assenza di un regolamento contrattuale che vieti la detenzione di animali, detto divieto sia stato disposto dal proprietario-locatore, nel contratto di locazione, da quello in cui, invece, il divieto contenuto nel contratto di locazione derivi dalla limitazione pattizia contenuta nel regolamento condominiale-contrattuale.

Nel primo caso, ritengo che vi siano, in caso di controversia con il locatore, buone possibilità di vittoria. La legge prevede infatti che sia possibile agire per la risoluzione anticipata del contratto di locazione, al di là delle ipotesi di morosità, di sfratto per necessità ecc., solo qualora il conduttore si sia reso responsabile di “inadempimento grave”. A mio giudizio, non sarebbe in alcun modo da ritenersi grave inadempimento, il detenere animali, in violazione della norma pattizia contenuta nel contratto di locazione.

Ciò, evidentemente, purchè gli animali non creino particolari disturbi.

Più difficile sarebbe “spuntarla” nell’ipotesi in cui, oltre che nel contratto di locazione, il divieto fosse contenuto anche nel regolamento contrattuale. In tal caso infatti valgono, purtroppo, le considerazioni sopra esposte.

Un altro problema che può sorgere, indipendentemente da divieti contenuti in regolamenti, contrattuali o non, è quello determinato dal disturbo effettivo, arrecato dagli animali. Più volte in giurisprudenza si è ritenuto applicabile l’art. 844 del codice civile, che disciplina le “immissioni” stabilendo che sono in ogni caso vietate le immissioni che superano la normale tollerabilità. Per esempio, il Tribunale di Piacenza, con sentenza 10.4.90, ha stabilito che: “La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all’art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissione che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto, e provochino una situazione di intollerabilità attuale. Pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni”.

Il Tribunale di Napoli è andato oltre, stabilendo, con sentenza 8.3.94, che, il giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, affidando l’esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale.

Queste sentenze dimostrano, purtroppo, che, quanto meno nell’ambito del diritto civile, è ancora lontano il riconoscimento dei diritti in capo agli animali che sono, piuttosto, trattati come semplici cose.

Poiché peraltro, in tale materia, è caratteristica una notevole discrezionalità da parte dei giudici, sono certa che, con il passare del tempo, e con una sempre maggiore sensibilità nei confronti dei diritti (ad oggi negati) degli animali non umani, si potrà sperare in una maggiore tutela degli stessi.

È comunque consigliabile a chi viva con animali, di porre la massima attenzione affinché gli stessi cagionino il minor disturbo possibile. Se infatti venisse adita l’Autorità Giudiziaria vi sarebbe il rischio, confermato dalle sentenze che ho sopra citato, di vedersi sequestrare il proprio animale.

Fin qui, le notizie non sono proprio confortanti, voglio però chiudere quest breve disamina con una nota positiva, costituita dalla sentenza n. 1109/2000 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale. Il Supremo Collegio ha affermato che, per la configurazione del reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non è sufficiente che il disturbo sia arrecato ad una persona, ma è invece necessario che esso riguardi una pluralità di persone. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. È dunque necessario che i rumori derivanti dagli animali, siano obiettivamente idonei “ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Can che abbaia...

(a cura degli Autori)

un cane che abbaia in continuazione o in maniera anomala è un cane non sereno, abbandonato per lungo tempo in solitudine da padroni insensibili.

L’articolo 659 del Codice civile, già citato dall’avvocato Pasetto, riguarda il “*disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*”, provocato anche “*suscitando o non impedendo strepiti di animali*”. Proprio il ricorso a questo articolo ha permesso il sequestro di un cane, in seguito affidato alle cure del canile municipale, a Reggio Emilia. I Carabinieri, chiamati dai vicini per il continuo

abbaiare e latrare del cane, lasciato, per l'appunto, troppo a lungo da solo dalla sua padrona, sono intervenuti sequestrando l'animale.

Per evitare di arrivare a queste soluzioni estreme, chi adotta o acquista un cane non deve illudersi di poterlo poi lasciare fuori il balcone o in giardino, perché, è bene ribadirlo, il cane esige la compagnia e la presenza degli esseri umani. In un balcone, in un garage o in un giardino, per grande ed accogliente che sia, il cane da solo soffre. E quindi abbaia per richiamare l'attenzione dei suoi tutori, creando disturbo e fastidio ai vicini, i quali, statene certi, non esiteranno a chiamare la pubblica sicurezza, con il rischio che si arrivi al sequestro dell'animale.

Cani e gatti in ufficio.

Gli psicologi della Eastern Kentucky University di Richmond, che hanno condotto uno studio sulla questione, la presenza degli animali nei luoghi di lavoro riduce lo stress ed aumenta la soddisfazione ed il dialogo. In sostanza, l'ufficio, popolato di animali, è più attraente e diventa un luogo più gradevole dove passare il proprio tempo. Sono stati studiati i comportamenti di 193 dipendenti di 31 strutture che permettevano di portare animali domestici in ufficio, con il risultato finale che gli animali al lavoro fanno bene all'umore ed ai rapporti tra colleghi, ma anche agli affari. Lo studio conferma quindi la certezza che la presenza di animali nei luoghi di lavoro (un cane, un gatto o un piccolo roditore) favorisce la comunicazione e allenti stress e tensioni. "Non a caso si impiega l'animale come co terapeuta in alcuni ospedali, nei centri per anziani, nelle scuole", dice il dottor Amerio Croce, medico veterinario a Roma, "la sua compagnia è solo benefica. Il cane poi, non chiede altro che collaborare con il suo *capobranco*, per il gatto la questione è un po' più complessa perché è più indisciplinato". Quanto è saggia la scelta di portare il nostro amico sul posto di lavoro? "E' un discorso difficile, ogni proprietario ha col suo animale un rapporto speciale e unico", spiega Pasqualino Santori, medico veterinario e presidente del Comitato di bioetica per la veterinaria, "dal punto di vista comportamentale, quando vi sono ansia da separazione o fobie, si suggerisce al proprietario, se possibile, di portare l'amico con se al lavoro per abituarlo in modo". L'animale non deve essere considerato come un'appendice umana e, in prima istanza, devono essere valutate le sue esigenze: se soffre a casa da solo è bene portarlo in ufficio, avendone la possibilità. Se il cane o il gatto sono abituati a stare in casa, nel proprio spazio, curati ed accuditi da amorevoli parenti o da dog e cat sitter, è inutile sballottarli sul luogo di lavoro.

Valutate bene se la scelta vi sembra giusta nell'interesse dell'animale e poi provate ad affrontare il vostro capoufficio o datore di lavoro.

Il tutto senza sottovalutare che potreste avere dei colleghi allergici al pelo del gatto o del cane.

Residui e scarti alimentari ai canili-rifugio.

Perché mai le tonnellate di alimenti non più fruibili per il consumo umano non dovrebbero essere destinati a canili e rifugi?

Per molti anni le derrate avanzate, in mense e refettori non hanno potuto essere destinate a rifugi e canili perché la Legge lo impediva. L'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973, redatta dal Ministero della sanità e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1973, il decreto legislativo n. 508 del 1992 e la successiva modifica del 1996 vietavano questa ipotesi.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 definiva "rifiuti di origine animale" le carcasse o parti di animali "non idonei al consumo umano diretto".

Soprattutto dopo gli scandali di "Mucca pazza", i "rifiuti di origine animale" sono considerati "materiali ad alto rischio" (carni di bovini, suini, caprini, ovini e volatili).

Buona norma vuole che nei canili -rifugio non si alimentino gli animali con gli scarti delle mense (o peggio, dei macelli). Ma in alcune zone del Paese vi sono tali condizioni di indigenza che sarebbe vano sperare di trovare qualcosa di meglio per i nostri amici animali. In quei casi e solo in

quelli è utile ricorrere alla nuova possibilità offerta dalla Legge, ovvero di accedere alle derrate alimentari non più idonee per il consumo umano.

La Legge 31 luglio 2002, n. 179(pubblicata in Gazzetta ufficiale 13 agosto 2002 n. 189), “Disposizioni in materia ambientale”, modificando il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esclude dalla legislazione sui rifiuti: “i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa”.

Cibo agli uccelli selvatici ed ai piccioni.

Sono frequenti le ordinanze dei Comuni che vietano la somministrazione di mangime agli uccelli, in particolare ai piccioni. In diversi condomini l'usanza di offrire cibo ai volatili è spesso causa di accesi contrasti e dell'intervento dell'amministratore o della Polizia municipale.

Se il Comune ha proibito di offrire mangime ai piccioni al solo fine di contrastarne la presenza in città, senza adottare un piano articolato di contenimento demografico, ovvero senza provvedere alla distribuzione di mangime sterilizzante o altro, il divieto ha come unico obiettivo colpire l'opera di volontariato e la passione di persone anziane dedite alla cura dei volatili.

Un provvedimento di questa natura è intrinsecamente fragile e non difficile da aggirare.

Se l'ordinanza comunale vieta l'alimentazione dei piccioni è sufficiente dedicarsi alla distribuzione di cibo e granaglie ad altri volatili. Se, nel frattempo, si alimenteranno anche i piccioni non vi è né intenzionalità né dolo.

In ogni caso, anche per quanto concerne l'alimentazione dei volatili più detestati e perseguitati nelle città italiane, i piccioni, la Corte di Cassazione ha definito che non è reato distribuire cibo a questi animali. Una donna di Siena, nel 1997 era stata multata per aver dato da mangiare ai piccioni, contravvenendo ad una Ordinanza comunale di divieto. La donna si rivolse al Pretore di Siena, ottenendo l'assoluzione. La questione era però stata sottoposta al giudizio della Cassazione, la quale ha confermato l'innocenza della donna, ribadendo che cibare i piccioni non è reato e non può essere proibito con una Ordinanza comunale*.

Per quanto riguarda le civili abitazioni ed i condomini è utile adottare criteri di buon senso, ovvero impedire che l'opera meritoria di sfamare gli uccelli si trasformi in danno o fastidio per vicini ed altri inquilini dello stabile. E' noto che gli uccelli appollaiati in attesa del cibo producono guano che si deposita nelle finestre e nei balconi sottostanti. Chi accudisce uccelli selvatici deve quindi badare alla pulizia dei luoghi e provvedere ad evitare fastidio all'inquinato, ad esempio distribuendo il mangime unicamente sul proprio balcone.

Avuta l'accortezza ed il buon senso di evitare involontarie lordature di parti comuni o di altrui proprietà, gli amici degli uccelli dovrebbero poter coltivare la propria “missione” in serenità. Purtroppo le città celano una serie infinita di psicopatie, fobie e labilità, anche in persone apparentemente serene e normali, quindi vi potrà sempre essere un vicino, un amministratore o un portiere di stabile che si sentirà contrariato da chi ciba i volatili e deciderà di muovergli guerra.

Se gli amici degli uccelli hanno rispettato tutte le cautele sopra richiamate e soprattutto offrono cibo ai pennuti solo nell'ambito della propria proprietà, non hanno nulla da temere.

Esistono, inoltre, leggi e normative, nazionali e regionali, che tutelano gli uccelli selvatici da eventuali malintenzionati. Ogni minaccia di azione contro i volatili sarà quindi da denunciare agli organismi competenti, perché perseguibile a norma di Legge e di Codice penale.

E' ovviamente consigliabile non giungere a livelli così alti di tensione per un poco di becchime. Nella maggior parte dei casi potrà tornare utile ed essere sufficiente inviare all'amministratore dello stabile, al condomino aviofobico ed affiggere nell'atrio del palazzo una lettera di un'associazione animalista che ricorda le leggi in difesa degli uccelli.

Di seguito pubblichiamo una traccia di lettera che, opportunamente integrata, può tornare utile allo scopo.

Città, data...

Gentile Dott.

Amministratore Condominio

Via....., n° ...

20100 Milano

E, p.c.

Gentile Sig.ra

.....

....

Oggetto: cibo agli uccelli e tutela della fauna selvatica

Gentile Dott.,

è giunta alla nostra Associazione la accanimento nei confronti della Sig.ra....., la cui colpa consisterebbe nel fornire occasionalmente qualche manciata di becchime a passeri ed altri uccellini che si avventurano sul balcone di pertinenza della Signora, residente nel condominio da Lei amministrato.

Riteniamo e speriamo si tratti di una segnalazione errata, poiché stentiamo a credere che persone adulte ed equilibrate possano davvero infierire su una signora che offre cibo agli uccellini sul proprio balcone (o davanzale).

Chiediamo il Suo cortese ausilio affinché possa verificare la veridicità della segnalazione e garantire che nessun inquilino importuni o offenda la signora in oggetto.

Se potesse tornare utile qualche riferimento normativo, elenchiamo alcuni titoli di leggi, direttive e decreti che tutelano la fauna selvatica e sanzionano gli atti lesivi nei confronti di uccelli protetti.

(eventuale): Ricordiamo altresì che il Comune di ... ha vietato la distribuzione di cibo ai piccioni ed ai colombi cittadini, non ad altre specie di uccelli. Segnaliamo altresì che la Corte Costituzionale, nell'aprile del 1997, ha ribadito che fornire cibo ai piccioni non è reato e non può, comunque, essere vietato da un'Ordinanza del Comune.

A titolo di semplice pro memoria Le segnaliamo i riferimenti normativi accennati:

- **(Solo per la Lombardia): Legge Regionale del 16 agosto 1993, n° 26 (come modificata dalla L.R. del 12/10/93 n. 30)** – Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.
- **Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157** – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- **(Solo per la Lombardia): Legge Regionale del 27 luglio 1977, n. 33 (come modificata dalla L.R. 71/80, la L.R. 86/83, la L.R. 18/87 e la L.R. 31/89** - Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.
- **Direttiva CEE 79/409** sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici.
- **Convenzione Internazionale di Berna** che impegna gli stati firmatari alla conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei loro siti di nidificazione.
- **Convenzione Internazionale di Bonn** che impegna gli stati firmatari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati.
- **Articolo 727 del Codice penale**, "maltrattamento e uccisione di animali".

Nella convinzione che i riferimenti normativi segnalati servano unicamente da promemoria, La ringraziamo per la gentile attenzione e per la collaborazione che vorrà offrire.

I più cordiali saluti,

Il Comitato Direttivo di

Gaia animali & ambiente Onlus

* Corriere della sera venerdì 11 aprile 1997

La difesa delle rondini inizia dai comuni.

Le rondini simbolo della primavera, di paesaggi rurali e di aria pulita, ma anche efficacissime killer di zanzare di cui si nutrono: un'ordinanza del Comune di Opera (Milano) le tutela dal marzo del 2001. Multe da 500.000 lire per chi danneggia i nidi.

L'Amministrazione di Opera, guidata da una coalizione di Centro-sinistra e Verdi ufficializza la tutela delle rondini, uccelli a rischio di estinzione e simbolo della primavera.

La delibera è stata promossa dai Consiglieri Verdi Annibale Covini e dall'ex parlamentare Stefano Apuzzo con l'Assessore all'Ambiente Augusto Sandolo.

L'Ordinanza del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente difende luoghi di nidificazione e cascine ed avvia il censimento dei luoghi prediletti dalle rondini per deporre le uova e far nascere i propri piccoli.

La delibera, che fa seguito ad una mozione che venne approvata dal Consiglio nel 2000, fra l'altro vieta:

l'uso di esche avvelenate, la distruzione dei nidi (che dovranno essere eventualmente rimpiazzati), trattamenti insetticidi in primavera, l'uso di diserbanti chimici.

Nel marzo del 2001, anche il Comune di Genova approva la "delibera rondini", grazie all'impegno del Consigliere dei Verdi Luca Dall'Orto, oggi Assessore all'Ecologia del Comune e di Cristina Morelli, Presidente dei Verdi liguri e rappresentante di Gaia animali & ambiente.

L'importanza della presenza delle rondini è riconosciuta, nel luglio 2001 anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la quale interessata dal WWF lombardo, ha chiesto al Sindaco di Cesano Boscone di fermare le ruspe che stavano abbattendo la "Cascina Luisa", i cui sottotetti erano diventati rifugio per molti nidi di rondini pieni di piccoli.

Il Sindaco ha bloccato le ruspe in attesa che i piccoli potessero prendere il volo.

I piccoli di rondine di Cesano Boscone hanno avuto così il tempo di imparare a volare e di avventurarsi in migrazione per oltre 3.000 chilometri verso l'Africa sub Sahariana.

Ecco la traccia della mozione rondini che ogni Comune può approvare. Il documento deve essere integrato con i riferimenti alle Leggi regionali sulla caccia, agricoltura, tutela del patrimonio paesaggistico, eventualmente utili a rafforzare il dettato della Delibera.

Il Consiglio Comunale di...

- Vista la segnalazione della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus – D.L.g.s. 14/11/1997) LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) la quale richiama l'attenzione sul "Progetto rondini Italia", che consiste nel proporre di tutelare i luoghi di nidificazione e i nidi utilizzati dalle rondini.

Hirundo rustica (Rondine), è la specie segnalata dall'Associazione Lipu. La Rondine ha natura gregaria; un pò meno quando nidifica. Nella famiglia delle HIRUNDINIDAE si distinguono anche: il Balestruccio, *Delichon urbica*, con gola e groppone bianchi, senza timoniere esterne filiformi; il Topino, *Riparia riparia*, la più piccola rondine europea; la Rondine Montana, *Ptyonoprogne fuligula*, bruna sopra e senza timoniere filiformi.

Gli habitat sono principalmente la campagna aperta e coltivata con fattorie, praterie e laghetti.

La Rondine costruisce un nido coperto di fango e paglia sotto le grondaie o sui bordi delle stalle, dei letamai, dei granai e abitazioni idonee; localmente nei camini.

Il Balestruccio costruisce anche vicino alle abitazioni umane, in aperta campagna. Costruisce un nido di fango chiuso, con un buco per entrare in cima; lo attacca sotto ai cornicioni delle case, dei portici e localmente anche sulle rocce (dal libro "Guida agli uccelli d'Europa" ed. Franco Muzzio, autori: Peterson ed altri) .

Uno studio condotto dalla BirdLife International, la più grande Organizzazione del Mondo che si occupa di conservazione della natura e di cui la Lipu è partner italiana, rivela che nel ventennio 1970-1990 le rondini sono diminuite del 40 %. Questa tendenza fa temere l'estinzione della specie.

Si rileva inoltre che l'ambiente agricolo, esteso sul 70 % della superficie della Comunità Europea, ospita il maggior numero di specie caratterizzate da uno status di conservazione sfavorevole in Europa.

Si può concludere dagli studi eseguiti, che lo sfruttamento delle risorse naturali in maniera insostenibile potrà condurre alla sparizione degli habitat ideali per i migratori europei.

Si dovrebbe prendere in considerazione l'erroneo uso massiccio di pesticidi che avvelena gli insetti i quali si vanno ad inserire nella catena alimentare, danneggiando particolarmente i piccoli uccelli nutriti dagli adulti.

A tutte queste minacce si aggiungono: le coltivazioni agricole e forestali intensive che non salvano le zone di rifugio, siepi e fasce alberate, di parecchie specie di insetti, anche utili; la distruzione di fabbricati idonei alla nidificazione delle rondini (capannoni industriali al posto di cascinali rurali in mattone); infine la distruzione di nidi, anche nei periodi di presenza dei migratori.

- Vista la **Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157** – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,
 - Vista la **Legge del 6 dicembre 1991, n. 394** – Legge quadro sulle aree protette,
 - Vista la **Legge del 13 luglio 1966 n. 615** – Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
 - Visto il **Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203** – Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'Art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
 - Vista la **direttiva CEE 79/409** sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici,
 - Vista la **Convenzione Internazionale di Berna** che impegna gli stati firmatari alla conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei loro siti di nidificazione,
 - Vista la **Convenzione Internazionale di Bonn** che impegna gli stati firmatari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati,
 - Vista la Legge (eventuale normativa regionale sulla caccia e/o sulla protezione della fauna selvatica),
- Considerato che la Rondine è minacciata di estinzione perché in drastica diminuzione in gran parte del suo areale distributivo e che il Balestruccio è particolarmente legato all'ambiente urbano,
- Considerato inoltre che, in base alle leggi di cui sopra e avendo l'Italia ratificato tutte le Convenzioni sopra elencate, le rondini e i balestrucci sono specie protette su tutto il territorio nazionale ed è vietato distruggere i nidi, le uova e i piccoli,
- Evidenziata la assoluta necessità di intervenire per la loro salvaguardia.

Il Consiglio Comunale di delibera

1. Di proteggere i nidi di Rondine e di Balestruccio, vietandone a chiunque la distruzione. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa non inferiore a 250 euro per ogni nido danneggiato. La competenza all'irrogazione di tale sanzione sarà del Comune.
2. Di disporre gli adeguamenti agli strumenti urbanistici locali di cui alle leggi riportate nell'elenco citato sopra.
3. Di permettere deroghe (in caso di restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 febbraio al 15 settembre), previa autorizzazione dell'Assessorato

all'Ambiente e a fronte della compensazione obbligatoria mediante sostituzione dei nidi distrutti con nidi artificiali.

4. Di vietare il deposito o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (in particolare il materiale di risulta dei trattamenti antiparassitari e antimicotici, cfr. Decreto Ronchi) nelle acque lacustri, fluviali e sulle rive di ogni corso d'acqua per un a fascia di 300 metri. Ove i privati non provvedano alla rimozione e al ripristino del luogo, l'Amministrazione se ne farà carico a nome e spese del possessore del fondo.
5. Di vietare l'uso di esche avvelenate nei luoghi aperti su tutto il territorio del Comune; la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa non inferiore ai 2 milioni di Lire. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
6. Di vietare di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali e completa allegagione dei frutti (minimo 15 giorni dopo la caduta dei petali). E' vietato trattare anche nel periodo in cui le piante presentano melata; sostanza zuccherina prodotta da famiglie di insetti utili come: *Psyllidae*, *Lecanoidae*, *Aphididae*, *Eriosomatidae*. b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti. c) nei periodi non indicati nei punti a) e b), si potranno eseguire trattamenti per la cura del patrimonio vegetale, solo dopo aver accertato le patologie in atto e utilizzando per la lotta integrata, non a calendario, i prodotti indicati nelle direttive comunitarie e regolamenti per la protezione dell'ambiente (si ricorda il **Regolamento del 30 giugno 1992, n. 2078** – metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale). Deroghe sono ammesse per non obbligare i produttori agricoli (solo i professionisti iscritti regolarmente alla Camera di Commercio e riconosciuti tali dai codici) alla conversione all'agricoltura biologica. Per questi ultimi l'Amministrazione potrà stabilire delle convenzioni al fine di partecipare alla produzione a basso impatto ambientale o biologica. Tutti i cittadini e la Amministrazione stessa (autoregolamentazione), dovranno applicare tali metodi di coltivazione biologica e conduzione del verde privato e pubblico. Il Comune metterà a disposizione una esperta/o per le necessità dei cittadini. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione di Lire. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
7. Di vietare l'utilizzo di prodotti chimici diserbanti su tutto il territorio comunale; Deroghe sono ammesse per non obbligare i produttori agricoli (solo i professionisti iscritti regolarmente alla Camera di Commercio e riconosciuti tali dai codici) alla conversione all'agricoltura biologica. Per questi ultimi l'Amministrazione potrà stabilire delle convenzioni al fine di partecipare alla produzione a basso impatto ambientale o biologica: è tuttavia vietato anche agli agricoltori diserbare le rive dei corsi d'acqua di qualsiasi dimensione essi siano (anche canali di scolo e drenaggio superficiale). Per il diserbo di strade asfaltate e marciapiedi saranno ammessi solo mezzi fisici di rimozione delle erbe; possibile il pirodiserbo e la pacciamatura. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa non inferiore ai 1.500 euro. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
8. E' severamente vietato qualsiasi trattamento antiparassitario con mezzi aerei. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa non inferiore ai 5.000 euro. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune. Nessuna deroga sarà concessa a questo ultimo punto.

Protezione degli animali negli allevamenti.

(Decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE, pubblicato in Gazzetta ufficiale 24 aprile 2001 n. 95)

La Direttiva europea fissa i principi per il corretto trattamento degli animali da allevamento, le cure che devono essere loro garantite, la necessità di libertà di movimento, l'obbligo di costruzione di allevamenti in base a determinati criteri. In virtù di questa Direttiva europea che stabilisce che "gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle

previste dalla presente direttiva”, il Governo Amato, ha recepito, nel 2001 la normativa con un apposito Decreto, fortemente voluto dall'allora Ministro delle politiche agricole e forestali Alfonso Pecoraro Scanio.

Il decreto legislativo contiene almeno cinque qualificanti che ci allineano alle scelte già effettuate da altri Paesi europei sulla protezione degli animali considerati “da reddito”. Per quanto riguarda gli animali “da pelliccia” più comunemente impiegati dalle concerie italiane, i visoni, sono definiti parametri di allevamento che prescrivono un minimo di condizioni vitali accettabili. I visoni, le cui dimensioni sono quelle di un piccolo gatto domestico, sopravvivono in gabbie che hanno una superficie più piccola di un foglio da fotocopie. Uno studio dell'Università di Oxford, pubblicato su “Nature magazine” ha confermato che nonostante la riproduzione in cattività da generazioni, i visoni non sono stati addomesticati. E' quindi innaturale tenerli in gabbie e negargli l'accesso all'acqua. Le preoccupazioni su questo tipo di attività sono di carattere etologico, etico ed ecologico. Come è noto, il visone non è un animale autoctono e la sua potenziale diffusione negli ambienti naturali riporta alla memoria il caso delle nutrie, altro animale “da pelliccia”, ampiamente importato nel nostro Paese.

Il Ministero dell'Agricoltura italiano, infatti, fu protagonista nel 1928, con l'Istituto Nazionale di conigliicoltura di Alessandria, delle prime importazioni di nutrie per pellicce, attività poi fallita e che tanti danni ha causato alle stesse nutrie e successivamente all'ambiente e ad altri animali per la diffusa presenza in campagne e città. L'articolo 3 ed il relativo punto 22 dell'allegato del Decreto Legislativo stabiliscono un percorso per lo smantellamento di questo tipo di allevamenti. Sono state fissate tre tappe: dal 1° gennaio 2002 tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a 1.600 centimetri quadrati e/o altezza inferiore a 35 centimetri dovevano adeguarsi alle misure minime degli spazi per visone allevato in gabbia. Dal 1° gennaio 2006 per tutti gli allevamenti l'adeguamento dovrà avvenire in tutti i casi di presenza di gabbie con superfici superiori ai 1600 cmq e/o altezza superiore a 35 cm.

Dal 1° gennaio 2008 l'allevamento deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere almeno un nido.

Tra i divieti ricordiamo le pratiche più barbare e superate: bruciatura dei tendini e taglio delle ali per i volatili (esempio, taglio dell'ultima falange delle faraone da voliera e del fagiano), taglio di code per i bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale, per evitare il taglio delle corna nei bovini, è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Gli altri interventi dovranno essere però effettuati prima del raggiungimento della maturità sessuale, solo da personale qualificato e riducendo al minimo ogni sofferenza. Le pratiche vanno effettuate sotto il controllo del personale medico veterinario dell'azienda.

Per chi viola le norme contenute nel Decreto è prevista la amministrativa pecuniaria per il proprietario o il custode da 3 a 18 milioni di ex lire, salvo che il fatto costituisca reato. Nel caso di reiterazioni delle violazioni la sanzione è aumentata sino alla metà con la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi. In questo periodo è fatto comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Le Regioni possono limitare le torture. L'Unione europea convalida la legge “antivivisezione” dell'Emilia Romagna.

La proposta di maggior buonsenso riguardante la sperimentazione animale, dal punto di vista della salute umana e del benessere degli animali, è la sua completa abolizione, realisticamente raggiungibile in modo graduale. Metodi di sperimentazione sicuri e realmente scientifici che non prevedano l'impiego di animali sono da tempo approfonditi, studiati e incentivati.

In Italia, a Ispra, è attivo da anni l'ECVAAM, un centro di ricerche che impiega solo metodi scientifici che non implicano l'uso di animali.

La legislazione italiana e internazionale, circolari, direttive e protocolli prevedono invece che una serie di prodotti (chimici, farmaceutici, cosmetici e di consumo) siano sperimentati e testati sugli animali prima di essere immessi sul mercato. Nasce da qui la difficoltà a giungere a nuove e innovative, oltre che più sicure, pratiche sperimentali per giungere all'abolizione della sperimentazione sugli animali.

È possibile ottenere il finanziamento e l'incentivo della ricerca che non fa uso di animali, arrivando a una graduale sostituzione dei test e degli esperimenti. Sia l'Italia, paese membro dell'Unione europea, sia le Regioni possono apportare modifiche legislative più restrittive alla sperimentazione animale.

L'Italia ha recepito la direttiva Cee 86/609 con il decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992 "in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici". Il decreto legislativo 116 detta una serie di norme, più o meno restrittive, per l'utilizzo degli animali negli esperimenti. Se tale legge non contenesse le norme derogatorie sarebbe praticamente vietato effettuare esperimenti su cani, gatti e primati non umani o esperimenti didattici e senza anestesia. L'articolo 18 consente al Ministero della salute di ridurre, con proprio decreto, l'elenco delle specie animali da sottoporre a esperimenti e di stabilire norme più limitative e rigorose nella sperimentazione.

È possibile quindi che il Ministero della salute vari un decreto che abroghi, non consentendo più deroghe, gli esperimenti senza anestesia, quelli a scopo didattico e che limiti al minimo i test su cani, gatti e scimmie, consentendo tale pratica, in sostanza, al solo Istituto Superiore di Sanità. Il 30 giugno 1993 la Camera dei deputati approvò una risoluzione sulla bioetica che impegnava il governo su alcune questioni e tra queste "ad adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 116/92, un provvedimento che sopprima gli articoli 8 e 9 del decreto stesso i quali consentono in deroga la sperimentazione senza anestesia, didattica, su cani, gatti e primati".

A seguito di varie iniziative l'allora Ministro della sanità Maria Pia Garavaglia firmò un decreto che sostituiva gli articoli 8 e 9 della legge 116. L'iniziativa del Ministro fu contestata da altri uffici governativi e non è mai entrata in vigore.

La Legge dell'Emilia Romagna.

Dopo molti fallimenti del movimento antivivisezionista, ci pensa una Regione a dare una soddisfazione di non poco conto.

Una legge, quella dell'Emilia Romagna, voluta e promossa dai Verdi, contro la quale si sono scagliati i baroni delle università e del mondo chimico-farmaceutico, riuscendo ad ottenere dal Governo Berlusconi un ricorso alla Corte Costituzionale (novembre 2002). Ricorso che ha un precedente, nel tentativo di far bocciare dall'Unione europea, la stessa legge. Tentativo, precedentemente già bocciato dal TAR, fallito nuovamente nel novembre del 2002, promosso dal Sindaco di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), Ettore Ghielmi.

Al ricorso del Sindaco del Comune emiliano, voluto per difendere gli interessi dell'allevamento di animali da laboratorio "Morini", la Commissione europea ha così risposto: *"non è possibile configurare ipotesi di infrazione alle pertinenti direttive comunitarie"*. Difatti, spiegano dalla Commissione, la direttiva europea ha il fine di ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Ma la stessa direttiva non limita il diritto degli Stati membri ad adottare *"misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e le limitazioni dell'uso degli animali in esperimenti"*. Insomma, chiarisce la Commissione, la Direttiva contiene norme "minime" che gli stati possono tranquillamente ampliare. Pertanto, conclude il documento, *"per quanto riguarda la situazione da lei segnalata, allo stato attuale la Commissione non rileva le condizioni per esercitare i poteri collegati al suo compito di controllo della corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri"*. Da un punto di vista giuridico nazionale, si attende ora il pronunciamento della Corte Costituzionale alla quale si è rivolto il Governo contro la Regione. Nel frattempo la legge dell'Emilia Romagna è valida a tutti gli effetti

Il ricorso che segue, in ordine di tempo, la presa di posizione dei quattro atenei emiliano-romagnoli e dei fisiologi, i quali auspicavano la chiamata in causa della Corte Costituzionale. *"Il divieto assoluto di allevamento, di utilizzazione e di cessione di cani e gatti a fini di sperimentazione -*

fanno notare i rettori- è in contrasto con la disciplina legislativa statale". Infatti, dal Decreto legislativo 116 del 1992 "si desume il principio generale di libertà e di liceità, nel rispetto di determinate condizioni, di allevamento, fornitura e Utilizzazione di animali da esperimento ed in particolare di cani e gatti". Non solo: "La ricerca scientifica e tecnologica - sottolineano i rettori- è materia di legislazione concorrente e pertanto spetta allo stato la determinazione dei principi fondamentali a cui la legislazione regionale deve adeguarsi". Perciò, ne desumono i Rettori, la Regione "non poteva prescindere, nella determinazione assunta, dalla disciplina statale contenuta nel decreto legislativo citato". Si è "determinato infatti un contrasto tra la legge regionale e quella statale che potrebbe dar luogo a una questione di legittimità costituzionale". Inoltre, i Rettori sottolineano come "nei quattro atenei emiliani non si utilizzano attualmente cani e gatti a fini sperimentali" e "le uniche attività didattiche che coinvolgono animali sono quelle delle Facoltà Veterinarie, in cui lo studente presenzia a interventi assistenziali a favore degli animali stessi". Piuttosto, "quello che si chiede di valutare è l'aspetto istituzionale dell'intervento regionale, al di fuori di ogni tema specifico toccato". La ricerca scientifica "si svolge in ambito nazionale, spesso internazionale": interventi come quello della Regione "determinerebbero un danno grave, non solo alla ricerca in Regione, ma più in generale alla ricerca in Italia". Per questo i rettori auspicavano "un intervento presso la Corte Costituzionale al fine di rimuovere gli ostacoli che vincolano e limitano la libertà di ricerca, nel campo della sperimentazione animale". E' di qualche tempo precedente la lettera inviata dal Presidente della Società italiana di fisiologia, Vittorio Tomasi, al presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani. Interventi come quello della Regione, si legge, "determinerebbero un danno irreparabile alla ricerca italiana in quanto non ci sarebbe più garanzia della possibilità di svolgere liberamente attività scientifica, di firmare contratti con enti italiani e stranieri e di svolgere l'attività didattica finalizzata alla creazione di nuovi ricercatori". La Società di fisiologia, dunque, ritiene che La legge regionale sia "fortemente lesiva del diritto alla libertà di ricerca sancita dalla costituzione". Intanto, come scrive l'agenzia Dire, la Regione si è mossa da tempo per cercare di superare l'ostacolo. "Spero che si possa trovare un accordo con gli atenei, così come previsto dalla legge che parla di appositi protocolli", dice Daniela Guerra, capogruppo dei Verdi in Regione e firmataria, insieme al collega di Forza Italia Antonio Nervegna, della legge.

Pesci e crostacei agonizzanti

Gli animali a sangue freddo, come pesci e crostacei, soffrono al pari di altri animali, ma la loro sofferenza ed agonia sui banconi dei mercati del pesce e dei supermercati non suscita alcuna pietà. Il dolore delle bestiole squamate e dei crostacei è "muto come un pesce" e le loro lacrime si sciolgono, invisibili, nell'acqua.

Astici, aragoste e scampi che annaspiano, vive in agonia, sul ghiaccio e sui banconi di vendita, attirano maggiormente l'attenzione degli acquirenti perché "freschi". Spesso il loro destino è di essere bolliti vivi, perché così detta una certa tradizione culinaria. Pochi sanno che l'animale, in condizioni di stress e di paura (come una bollitura da vivi), produce tossine che ne avvelenano la carne.

E doveroso e possibile tentare di fermare lo spettacolo osceno di pesci e crostacei agonizzanti sui banconi dei supermercati. L'Associazione Gaia Onlus, nel 1999, denunciò ben 5 centri commerciali che espongono animali agonizzanti. Più della Legge e della denuncia però possono ottenere le proteste dei clienti e la minaccia di boicottaggio da parte di gruppi organizzati di consumatori ed associazioni animaliste.

Nei punti vendita che espongono animali vivi in agonia qualunque cliente può chiedere di parlare con il direttore per chiedere che le bestiole siano messe in acqua o comunque non esposte in agonia. La voce di decine, centinaia, di clienti avrà certamente l'effetto desiderato. Nel caso in cui non si riscontrasse alcuna disponibilità da parte dei responsabili dell'esercizio commerciale, è utile ricorrere alla denuncia penale, utilizzando la traccia che segue.

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Città
Al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Città

Oggetto: esposto-denuncia per la tutela degli animali a sangue freddo (pesci e crostacei), violazione delle leggi sulla immissione sul mercato di prodotti della pesca vivi - maltrattamento animali.

Il sottoscritto nome e cognome, nato il nella città di e residente in Via città, desidera esporre e denunciare quanto segue.

Il negozio/supermercato nome di via, città espone pesci /crostacei agonizzanti, lasciati a morire lentamente sui banconi/ghiaccio.

Chiedo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria affinché sia evitata agli animali a sangue freddo, pesci e crostacei, l'inutile agonia e sofferenza a cui sono sottoposti.

La normativa vigente prevede per gli animali forme di tutela atte ad evitare inutili sofferenze ed agonia.

E' proibito lasciare i pesci ed i crostacei agonizzare fuor d'acqua, sul ghiaccio. L'art.4 del Decreto legge 531 del 1992 prescrive l'obbligo di detenere i prodotti della pesca, immessi vivi sul mercato, costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza (la sanzione prevista per l'infrazione va da 5.000 euro a 30.000 euro).

Vista la normativa su citata, la Legge 473, "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"- art. 727 Codice penale, il DPR 31/3/1979, art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulle leggi a tutela degli animali, la Circolare n° 559/Leg/200.112 bis, 3/10/1994 del ministero dell'Interno che vieta spettacoli ed esibizioni con strazio o sevizie di animali;

constatato che La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n. 1872 del 27 settembre 1991);

si richiede un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

Si chiede di essere informati in caso di richiesta di archiviazione della presente denuncia.

Con l'occasione si porgono deferenti saluti.

firma

città e data

Cani e gatti: attenti agli insetti ed ai veleni.

Insetti e vipere.

Soprattutto in estate, può succedere che il cane sia morso da api o da vipere. Se dovesse accadere è utile mantenere la calma ed affrettarsi per salvare la vita al nostro amico, prima di arrivare al più vicino veterinario.

Se la causa del malessere del cane è una puntura di vespa, di ape o di calabrone noteremo subito un gonfiore della parte (spesso la bocca, con il serio rischio di soffocazione). Sciacquare la zona colpita con impacchi di ghiaccio e applicare una pomata a base di cortisone. Se il gonfiore aumenta e coinvolge naso o gola correre comunque dal veterinario. In caso di ferite bloccare l'emorragia premendo con un panno per alcuni minuti, tagliare il pelo e disinfettare dopo aver lavato la parte con acqua e sapone. Il morso di vipera richiede la massima calma sia del proprietario, sia del cane. Portare subito l'animale dal veterinario più vicino.

Veleni domestici.

Pericolosi quanto, se non più dei morsi di vipere e api, i veleni domestici o di frequente utilizzo umano.

I veleni domestici, se ingeriti in quantità mettono a rischio la vita del cane o del gatto. Vediamo alcuni sintomi da avvelenamento ed i possibili rimedi.

Insetticidi (in giardino, nei prati, in campagna). Sintomi: scialorrea (forte salivazione), bruciore agli occhi, diarrea, vomito, contrazione muscoli facciali, lacrimazioni e convulsioni.

Rimedi: lavanda gastrica, assunzione di carbone attivo, atropina in vena o sottocute. In caso di avvelenamento leggero fate ingerire all'animale una grossa manciata di sale grosso per stimolare il vomito.

Stricnina (veleno molto comune e micidiale, si trova nel veleno per topi). Sintomi: la morte può giungere anche dopo un solo minuto dalla comparsa dei sintomi, spasmi, rigidità estensoria, contratture e asfissia.

Rimedi: indurre il vomito immediatamente, lavanda gastrica, fluidoterapia e calmanti per gli spasmi. Se l'animale supera le 24 ore è salvo.

Alcool etilico, sintomi: barcollamento, ipotermia, midriasi (dilatazione della pupilla), vomito e coma.

Rimedi: fluidoterapia, carbone attivo, emetici, metadoxina per eliminare l'etanolo.

Metaldeide (veleno per lumache), sintomi: tachicardia, scialorrea, dolori muscolari, convulsioni, insufficienza respiratoria.

Rimedi: calmare le convulsioni con Diazepam o Pentobarbital, una volta calmato il cane valutare la stimolazione del vomito o la lavanda gastrica (facendo attenzione a possibili polmoniti "da ingerimento"), fluidoterapia, diuresi, nei casi più gravi ricovero con intubazione e ventilazione dell'animale.

Veleno per topi alle sostanze antagoniste della vitamina A, sintomi: ostacolo alla normale coagulazione del sangue con emorragie interne, ematosi, anemia. L'animale trema, è debole, non si regge in piedi.

Rimedi: indurre il vomito, somministrazione della vitamina K o K1 per bocca o per via parenterale per almeno una settimana, dieta ricca di grassi e, nei casi più gravi, trasfusioni di sangue.

Glocoletilenico (contenuta nell'antigelo per auto e nelle pellicole fotografiche a colori), sintomi: depressione, vomito, aumento della sete, atassia, insufficienza renale, collasso. Rimedi: fluidoterapia, metoclopramide, bicarbonato.

Piombo (proiettili da caccia, piombini da pesca, vernici, palline da golf), sintomi: disfunzioni gastroenteriche, diarrea, vomito, anoressia, dolori addominali, cambiamento del carattere, nervosismo, aggressività, isterismo, allucinazioni, coma.

Rimedi: rimozione chirurgica del corpo estraneo ingerito, terapia disintossicante.

Animali esotici e pericolosi nelle case degli italiani.

Il fenomeno demenziale di tenere in casa animali esotici, “strani”, spesso anche pericolosi, sottratti al proprio habitat naturale, è un costume sempre più diffuso. Si sono subito adeguati i trafficanti di animali ed i negozianti. Non è difficile trovare qualsiasi tipo di animale, anche protetto e la cui detenzione è illegale: basta chiedere ed essere disposti a pagare. Il fenomeno dilagante, oltre a provocare la morte di centinaia di migliaia di animali selvatici ogni anno, per colpa delle catture e del trasporto, rischia di impoverire la biodiversità dei paesi di origine degli animali e di portare alla scomparsa alcune specie in pericolo.

I dati parlano chiaro.

Specie protette

La legge 150 del 7 febbraio 1992 è il punto di approdo di una lunga e travagliata vicenda che ha visto per più di quindici anni lo stato italiano colpevolmente indifferente a regolare una delicatissima materia come quella del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

La Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione firmata nel lontano 1973, entrata in vigore nel 1975 e nello stesso anno ratificata dall'Italia; attuata a livello Ue con due regolamenti, nel nostro paese rimaneva senza sanzioni e senza quelle strutture necessarie a evitare il proliferare di un commercio illegale sempre più diffuso. Solo all'inizio degli anni Novanta, anche in seguito ai ripetuti richiami della segreteria Cites al governo italiano, il Legislatore dava vita a una legge che, modificata e integrata nel 1993, offre finalmente un efficace strumento di repressione del commercio clandestino di rare specie animali e vegetali.

La legge prevede in primo luogo la divisione in tre categorie (denominate “appendici”) delle specie animali e vegetali oggetto di tutela: a queste categorie corrispondono differenti gradi di tutela, che vanno dall'assoluto divieto di commercio per le specie indicate nell'appendice I (a meno che non sia possibile certificarne la nascita in cattività), per passare al commercio “controllato” delle specie indicate nell'appendice II e, infine, a una tutela limitata ad alcune zone di origine per gli animali indicati nell'ultima appendice, la III. Le sanzioni, di carattere penale e amministrativo, sono altissime e possono riguardare anche il privato che cerchi di importare o esportare animali acquistati all'estero con dolo o inavvedutamente.

Oltre a ricordare, quindi, quale fonte di sofferenze sia per milioni di animali il traffico di specie provenienti da ogni parte del mondo, è necessario sapere che può essere assai pericoloso importare animali di cui non si sia in grado di documentare la regolare provenienza.

Le tartarughe di terra europee, ad esempio, sono state inserite nell'appendice I dall'Unione europea: chi ha la cattiva idea di importarne una in Italia, magari di ritorno da un viaggio nei paesi dell'est, dove è facile rinvenirne in libertà o acquistarle per pochi euro, rischia l'arresto da tre mesi a un anno o un'ammenda da quindici a duecento milioni di lire, oltre alla confisca degli animali.

La legge prevede invece sanzioni amministrative per chi importi (esporti, o anche solo faccia transitare nel territorio italiano) oggetti ad uso personale o domestico, che per essere considerati tali devono essere comunque “prodotti derivati” dalle specie oggetto di tutela, e non possono essere animali (vivi o morti), né parte di esemplari.

Quindi, nel caso in cui si intenda espatriare con tali oggetti, sarà necessario chiedere un apposito permesso al corpo forestale dello Stato, con la sola eccezione di prodotti di pelletteria ad uso personale e le calzature, per i quali tale permesso non è necessario.

Per arginare il crescente fenomeno della falsificazione dei certificati di origine delle specie oggetto di tutela della Convenzione, la legge riconosce all'apposito servizio Cites del corpo forestale dello Stato la facoltà di ritirare la documentazione considerata sospetta per gli accertamenti del caso.

Apparentemente si tratta di un impianto completo, ma presenta due gravi lacune: l'approssimativa applicazione concreta della normativa, soprattutto nei paesi d'origine, e la mancanza dell'obbligo a

tenere un registro di carico e scarico per coloro che commerciano. E' quindi facile utilizzare gli stessi documenti per diverse partite di animali, di provenienza anche clandestina. Il 19 aprile 1996 il ministro dell'Ambiente ha finalmente pubblicato il decreto di denuncia delle specie animali considerate pericolose e tutelate dalla legge.

(Le Leggi di riferimento sono la 150/92 su "Importazione e commercio delle specie protette e animali esotici" e il "Decreto Ronchi" del 19 aprile 1996)

Quanta vita sulla Terra

Esseri **5.500.000.000**

Specie animali scomparse	1.000.000.000
Specie animali esistenti	2.000.000
Specie di insetti esistenti	1.000.000
Specie di mammiferi esistenti	50.000
Specie che scompaiono ogni anno	4.500

Il traffico di animali esotici

Maggiori importatori: paesi arabi, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Italia, Grecia.

Maggiori esportatori di scimmie: Brasile, Congo ex Zaire, Uganda, Kenya, India, Vietnam, Indonesia.

Maggiori paesi di transito: Messico, Spagna, Francia, Belgio, Italia, Grecia, Arabia Saudita, Tailandia, Taiwan, Singapore.

Ragni al bando.

Una recente legge, la n. [213/2003](#) (del 1 agosto 2003, "Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 185 del 11 Agosto 2003) ha proibito il commercio e la detenzione di tutti gli aracnidi, cioè ragni e scorpioni, considerati "pericolosi", e ha imposto a chi già li possiede di denunciarli presso la Prefettura. Il problema è che nella legge mancano la definizione di pericolosi e l'elenco delle specie coinvolte. Se ne è preoccupata la Sivaie, Società italiana veterinari per animali esotici, che ha stilato un proprio elenco, basato su criteri scientifici, ma che non ha, per ora, un valore ufficiale. Che cosa faranno i 12.000 italiani - questa la stima della Sivaie - che hanno in casa un ragno più o meno pericoloso tenuto in gabbia? Il timore è che, nel dubbio, li abbandonino, liberando qua e là tarantole e vedove nere, anche se, secondo quanto precisa la Sivaie, nessun aracnide presenta doti di particolare aggressività nei confronti dell'uomo, neanche le specie ritenute più pericolose. Non è molto consolante, anche perché molti ragazzini hanno comperato, magari all'estero, specie velenose e li tengono nei cosiddetti fauna box, contenitori spesso poco sicuri, anche per gli stessi proprietari.

Animali esotici e "pericolosi" in numeri.

Il WWF Lombardia ha condotto nell'ottobre 2002 un'indagine in tutti i negozi della città di Milano che vendono al dettaglio animali, con lo scopo di verificare gli acquisti dei milanesi per possedere un angolo di natura esotica nel proprio appartamento.

Attraverso una semplice scheda sono state censite tutte le specie di animali detenute durante il mese di ottobre, dividendoli tra quelli domestici (cani, gatti, conigli, canarini ecc...) e quelli esotici (pappagalli, serpenti, pesci tropicali, ecc...).

I dati raccolti mettono in evidenza che i milanesi sono tra i più affamati di natura artificiale "d'appartamento" andando continuamente alla ricerca delle specie più strane, più appariscenti, più pericolose, senza preoccuparsi del danno alla natura che i loro acquisti innescano. Infatti molto spesso i simpatici cuccioli sono i "fortunati" testimoni di stragi e maltrattamenti che iniziano al momento della cattura nel paese d'origine. Un esempio per tutti è il percorso che compie un colorato pesciolino della barriera corallina catturato avvelenando un tratto di mare; solo i sopravvissuti sono raccolti e venduti per pochi soldi a commercianti locali che li affidano subito a grandi catene di distribuzione al dettaglio per impedire l'ulteriore deperimento della "merce". Mediamente 1 su 100 riesce a finire nell'acquario del salotto. Naturalmente il pesciolino deve avere

un arredo adeguato. Non ci sono problemi: con un po' di candelotti di dinamite si prelevano pezzi di barriera corallina, trasferiti attraverso gli stessi canali nell'acquario di Milano. Negli Stati Uniti si è diffusa la moda dei "pesci pagliaccio" in acquario, in seguito al successo del film di animazione "Alla ricerca di Nemo". Un esempio lampante di come un messaggio di libertà si trasformi in una crudele e diffusa usanza.

Lo stesso calvario, con tecniche e metodi diversi, lo subiscono serpenti, lucertole, tartarughe, rane e migliaia di specie di invertebrati (ragni, gamberi, scorpioni, coleotteri, farfalle ecc...)

Animali superiori quali mammiferi e uccelli sono più tutelati dalle convenzioni e normative internazionali (CITES, Regolamenti europei e leggi nazionali) e sono generalmente riprodotti più facilmente in cattività, disincentivando perciò il prelevamento in natura.

La riproduzione in cattività pur non depauperando le risorse naturali, non impedisce comunque che molti animali vadano incontro a una vita di sofferenze per incuria ed ignoranza dei proprietari che non riescono a fornire loro ciò di cui hanno bisogno.

I dati raccolti mettono inoltre in evidenza la comparsa di specie in passato poco commercializzate come rane e lucertole tropicali o scorpioni che sicuramente appagano solo il gusto dell'esotico senza innescare meccanismi di affettività che pappagalli, scoiattoli o scimmiette potevano indurre dando una giustificazione, pur perversa, al loro possesso.

La presenza di così tante specie esotiche provoca anche gravi problemi al patrimonio naturale nostrano. Infatti spesso molti di questi animali, dopo l'entusiasmo dell'acquisto (difficili da mantenere, non si affezionano, sono mordaci) sono liberati nelle nostre campagne. Il loro destino nella maggioranza dei casi è di morire di stenti, ma possono anche provocare danni spesso irreparabili agli equilibri ambientali dei nostri ecosistemi. Un caso emblematico è quello della tartaruga dalle orecchie rosse (proveniente dall'America centro settentrionale) che, venduta a tonnellate nei negozi e nelle fiere negli anni scorsi, è stata liberata nei fiumi, laghi, fossi e canali perché crescendo diventa "mordace e puzzolente".

La sua grande adattabilità le ha consentito di colonizzare tantissimi ambienti acquatici provocando danni irreparabili alla delicata fauna autoctona e portando sull'orlo dell'estinzione la nostra tartaruga acquatica (*Emys orbicularis*). Da quando è stata impedita la commercializzazione della tartaruga dalle orecchie rosse l'ostacolo è stato aggirato dai commercianti vendendo diverse altre specie che verranno poi liberate nelle nostre acque aggravando ulteriormente il danno ambientale.

Pappagalli tropicali, scoiattolini americani e tante altre specie esotiche scappate o liberate, ormai frequentano i parchi urbani e le nostre campagne cercando di sopravvivere in un ambiente a loro non congeniale e provocando involontariamente danni ambientali in certi casi irreversibili.

Lo stesso censimento è stato condotto nella città di Bologna che, rispetto a Milano, fatte le debite proporzioni con gli abitanti, ha pochissimi negozi che vendono animali esotici. La ragione di questa differenza è probabilmente nel fatto che Bologna ha un contatto più facile con la campagna, le aree verdi urbane sono più frequenti e perciò non nascono bisogni perversi di portarsi pezzi di natura in appartamento.

Ovviamente il business degli animali esotici va ben oltre i dati, pur rilevanti, raccolti nei negozi di Milano. Nel milanese si tiene periodicamente anche una fiera dedicata agli animali esotici, "Tropicalia", che registra un notevole successo di pubblico.

Animali di cui è vietata la detenzione

(Decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996.

Allegato A - Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi).

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae tutti i generi

	tutte le specie	Topi e Ratti Marsupiali
	Macropodidae tutti i generi	
	tutte le specie	Canguri
Ordine	PRIMATES	
Famiglia	Cheirogaleidae	tutti i generi
	tutte le specie	Lemuri pigmei
	Lemuridae tutti i generi	
	tutte le specie	Lemuri
	Indriidae tutti i generi	
	tutte le specie	Lemuri saltatori
	Deubentoniidae tutti i generi	
	tutte le specie	Aye-aye
	Lorsidae tutti i generi	
	tutte le specie	Lorisini
	Tarsiidae tutti i generi	
	tutte le specie	Tarsidi
	Callitrichidae tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie orso
	Cebidae tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
	Cercopithecidae tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
	Hylobatidae tutti i generi	
	tutte le specie	Gibboni
	Pongidae tutti i generi	
	tutte le specie	Orango, Scimpanzè, Gorilla
Ordine	CARNIVORA	
Famiglia	Canidae tutti i generi	
	tutte le specie	Lupi, volpi, sciacalli, coyote
	Ursidae tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi
	Procyonidae tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi lavatori
	Aliuridae tutti i generi	
	tutte le specie	Panda
	Mustelidae	
	Genere Eira tutte le specie	Tayra
	Gulo tutte le specie	Ghiottone
	Mellivoratutte le specie	Tasso del miele
	Meles tutte le specie	Tassi
	Arctonyx tutte le specie	Tassi
	Mydaus tutte le specie	Tassi
	Taxidea tutte le specie	Tassi
	Lutra tutte le specie	Lontre
	Pteronuratutte le specie	Lontra gigante
	Aonyx tutte le specie	Lontre
	Enhydra tutte le specie	Lontra marina
	Hyacinidae tutti i generi	
	tutte le specie	Iene
	Felidae tutti i generi	
	tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, eccetera
Ordine	PROBOSCIDEA	
Famiglia	Elephantidae tutti i generi	

	tutte le specie	Elefanti
Ordine	PERISSODACTYLA	
Famiglia	Rhinocerotidae	tutti i generi
	tutte le specie	Rinoceronti
Ordine	ARTIODACTYLA	
Famiglia	Suidae	tutti i generi
	tutte le specie	Cinghiali
Tayassuidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Pecari
Hippopotamidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Ippopotami
Cervidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cervi, alce, daino, eccetera
Bovidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, eccetera
Ordine	RODENTIA	
Famiglia	Hystricidae	tutti i generi
	tutte le specie	Istrici
Erithizontidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Istrici arborei
Hydrochoeridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Capibara
Dinomyidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Parucana
Dasyproctidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Aguti
Classe	REPTILIA	
Ordine	TESTUDINES	
Famiglia	Bataguridae	
Genere	Mauremys	M. caspica
		Mauremide caspica
Famiglia	Chelydridae	
Genere	Chelydra	C. serpentina
		Tartaruga azzannatrice
	Macrolemmis	M. temminchi
		Tartaruga alligatore
Ordine	CROCODYLIA	
Famiglia	Crocodylidae	
Genere	Crocodylus	tutte le specie
		Coccodrilli
Tomistoma	tutte le specie	Tomistoma
Osteolaemus	tutte le specie	Osteolemo
Famiglia	Alligatoridae	
Genere	Alligator	tutte le specie
		Alligatori
Caiman	tutte le specie	Caimani
Melanosuchus	tutte le specie	Caimano nero
Ordine	SQUAMATA	
Famiglia	Helodermatidae	
Genere	Heloderma	tutte le specie
		Gila
Famiglia	Varanidae	
Genere	Varanus	tutte le specie
		Varani
Famiglia	Boidae	
Genere	Python	P. reticulatus
		Pitone reticolato
	Enectes	E. marinus
		Anaconda
Famiglia	Elapidae	tutti i generi
	tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, eccetera

Colubridae		
Genere Atractapsistutte le specie		Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia	Viperidae	
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi	
	tutte le specie	Vipere
Crotalinae	tutti i generi	
	tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli

Come vietare lo svolgimento di mostre e fiere di animali domestici e di spettacoli con animali al seguito.

Il traffico di animali esotici, destinati a privati, circhi, zoo e “collezionisti” occidentali, è secondo per fatturato solo al traffico di droga ed armi. Gli animali nati liberi, selvatici, sono catturati nelle savane africane e nelle foreste pluviali di mezzo mondo, uccidendo i genitori (si pensi ai grossi felini, ai leoni, ai primati) e spediti verso Europa, Stati Uniti, Giappone. Le norme CITES che recepiscono la Convenzione di Washington sulla tutela degli animali in via di estinzione, prevedono una serie di divieti, controlli e certificati. I trafficanti di animali esotici hanno allestito un imponente sistema di triangolazioni commerciali, rotte alternative verso paesi con più scarsi controlli e commercio-falsificazione di certificati CITES. Con questo sistema molti animali nati liberi e catturati dai bracconieri risultano invece nati in cattività e provenienti da allevamenti; così come spesso muore l’animale al quale corrisponde un certificato ma il documento continua a vivere abbinato ad un altro animale.

Qualche dato per riflettere.

Catture e importazioni clandestine coinvolgono, tra gli altri, 10 milioni di rettili, 3 milioni di uccelli rari e 40.000 scimmie protette. Il traffico di animali esotici, aggirando le normative CITES, serve spesso per rifornire zoo, centri di ricerche, circhi ed acquirenti privati.

Il viaggio è quasi sempre un’ecatombe. In una spedizione di 5.000 rondini di Giava, all’arrivo all’aeroporto di Londra ne furono trovate morte 1000. Nello stesso aeroporto vennero rinvenuti, deceduti per soffocamento, 300 scoiattoli e 200 cardellini. Per riuscire ad ammassare oltre 50 fenicotteri rosa in gabbie che ne potrebbero contenere al massimo 20, li si costringe a piegare le lunghe gambe sottili verso il ventre e ad incassare il volto tra le ali. Quasi la metà non vedrà mai il luogo di destinazione. Così come solo 1 o 2 cuccioli di scimpanzé su 10 (catturati spesso dopo averne ucciso la madre) sopravvivono al viaggio. Ma le quotazioni astronomiche (come i 75 – 100 mila euro per un gorilla e i 10.000 euro per uno scimpanzé) giustificano l’operazione commerciale. Per quanto riguarda gli uccelli, ogni anno circa 350 milioni di esemplari finiscano in USA, Giappone e paesi dell’Unione europea (Germania in testa). Un traffico che ha portato a una diminuzione del 75% dei pappagalli del Sud America, venduti a collezionisti europei anche a cifre da capogiro: 20.000 dollari per una coppia. Rettili: tartarughe: in Inghilterra, ogni anno, sono importate circa 250.000 tartarughe greche. Poiché il loro habitat è lungo le coste che vanno dal Marocco a Israele, circa il 90% di esse muore durante il primo inverno trascorso nella fredda Inghilterra.

Oltre ai pesci per acquario provenienti da allevamenti, sono più di 300 milioni quelli catturati ogni anno nei luoghi d’origine

Il Regolamento di Polizia locale.

Per essere certi di non incorrere in ricorsi da parte di espositori e circensi o in sentenze negative del TAR, è necessario modificare, con una integrazione, il Regolamento di Polizia locale o il Regolamento di igiene del Comune.

Il Regolamento dimostrerà con i fatti che il Comune, in sintonia con molte altre municipalità, non intende avallare ed agevolare lo sfruttamento degli animali selvatici o di origine selvatica e che desidera promuovere la sensibilizzazione verso l'ecatombe provocata dal traffico di animali esotici e selvatici che contribuisce a depauperare le risorse naturali dei paesi poveri. Per questa ragione l'Amministrazione comunale decide di non concedere la piazza agli spettacoli viaggianti con al seguito animali selvatici o di origine selvatica, a mostre e fiere con esposizione e vendita di animali domestici o selvatici.

La modifica-integrazione del Regolamento di Polizia locale deve vietare la detenzione oltre all'esibizione di animali (*divieto di detenzione e stabulazione, anche provvisoria, e di esercizio di "mostra zoo viaggiante"*).

Mostre mercato di cuccioli

Fiera del cucciolo, mondo cucciolo, cucciolandia, mostra del cucciolo... sotto svariati nomi si presentano nelle piazze di vari comuni d'Italia i mercanti di animali. Si tratta di mostre mercato itineranti di cuccioli di cane e di gatto che attraggono la curiosità di grandi e piccini. Il "materiale" in mostra, e in vendita (anche se spesso sottobanco, perché il commercio non è sempre consentito), è generalmente costituito da cuccioli provenienti dall'estero, spesso dai paesi dell'est. Moltissimi di questi piccoli animali una volta comprati si ammalano e una percentuale considerevole muore.

Una delle principali cause di debilitazione, che porta poi all'insorgere di gravi patologie, risiede nel prematuro allontanamento dei cuccioli dalle madri e dall'allattamento naturale. Negli allevamenti stranieri i piccoli sono sottoposti a un regime alimentare che muta bruscamente al loro ingresso in Italia. Il trasporto ha inoltre effetti deleteri sull'integrità fisica del cucciolo il quale, indebolito e spossato, si ammala molto più facilmente. Gli espositori-mercanti di cuccioli vantano spesso inesistenti pedigree e iscrizioni al libro-origini. Nobili natali e pedigree servono unicamente ad aumentare il prezzo del piccolo animale, prezzo che rimane comunque di molto inferiore rispetto alla concorrenza degli allevatori italiani. Ritenerne che prima o poi arriverà il pedigree attestante linee di sangue e origine del cucciolo acquistato è spesso un'illusione. Inizierà, piuttosto, un calvario di fastidi e cure veterinarie che porterà il proprietario a spendere un patrimonio. In sostanza, il consiglio è di diffidare da acquisti alla leggera spinti dalla emotività del momento, per scegliere con coscienza il proprio amico a quattro zampe magari in un canile-rifugio, dove si trovano anche tanti splendidi cuccioli. Sarebbe utile riuscire a impedire l'attendamento nel proprio comune delle mostre mercato dei cuccioli chiedendo al sindaco o all'assessore di vietare l'esposizione o di negare lo spazio. In tal senso potrà tornare utile l'iniziativa adottata dall'Ordine dei Medici Veterinari di Como e Lecco contro le mostre mercato dei cuccioli. Si tratta di un invito che mette sull'avviso gli amministratori pubblici affinché non offrano il fianco a simili truffatori che attentano costantemente al benessere dell'animale e al portafogli dell'acquirente.

Ordine dei medici veterinari delle
province di Como e di Lecco

Como 30 marzo 1994
Ai Signori Sindaci
dei Comuni delle province
di Como e di Lecco
loro sedi

e p.c.
All'Assessore alla Sanità
della regione Lombardia
loro sedi

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici veterinari delle province di Como e di Lecco, rilevato l'aumento della frequenza e della diffusione di mostre mercato di cuccioli di animali domestici, spesso associate all'esposizione di specie esotiche di mammiferi, uccelli e rettili; considerato che, nonostante l'impegno dei Medici Veterinari sia pubblici dipendenti che liberi professionisti per garantire il benessere animale nel corso dello svolgimento delle stesse, tutti i soggetti per poter essere esposti subiscono continui spostamenti nel corso dei quali non è possibile evitare condizione di affollamento e di variazione microclimatiche, situazioni sicuramente traumatizzanti e spesso causa della diffusione di malattie infettive frequentemente letali per i soggetti più delicati, quali ad esempio i cuccioli; visto altresì che la cattura e l'esposizione in ambiente confinato e non protetto di animali esotici, oltre ad essere dannosa per la salute degli stessi animali, allo stato attuale delle conoscenze sull'etologia e sulla sensibilità di questi esseri viventi, come una crudeltà assolutamente gratuita e pertanto ingiustificabile; preso atto che, grazie ai mezzi audiovisivi, è possibile oggi conoscere la vita di qualunque animale senza per questo doverlo prelevare dal suo ambiente; preoccupati dal fatto che la diffusione di mostre di questo tipo induca la crescita della domanda, e quindi della cattura e del commercio di animali appartenenti a specie esotiche; indignati dell'uso meramente strumentale che gli organizzatori di tali manifestazioni fanno del mondo animale, subordinando il benessere e la libertà dei soggetti esposti ai soli fini di promozione commerciale; auspicano che le Signorie Loro illustrissime si impegnino a non consentire sul territorio di propria competenza lo svolgersi di attività che nulla hanno a che vedere con la promozione della conoscenza, del rispetto e dell'amore nei confronti degli animali.

Dr. Ferruccio Gabuzzi

Vietato il commercio pelli e pellicce di cani e di gatti

Dal dicembre del 2001 è vietato, in Italia, commercializzare e usare pelli, carni e derivati di cani e di gatti. Il ministro della Salute, Girolamo Sirchia, ha firmato, su proposta del sottosegretario Cesare Corsi, l'ordinanza (poi divenuta Legge) che impedisce l'utilizzo di questi prodotti e la vendita di pellicce di cani e gatti. Chi viola il divieto dovrà pagare dai 1.549,37 ai 9.296,22 euro, ma è prevista anche la sospensione dell'attività commerciale da 7 a 15 giorni lavorativi. Il materiale "fuorilegge" deve essere sequestrato, immagazzinato e distrutto, con spese a carico dei trasgressori. "Abbiamo voluto dare una risposta immediata - sottolinea Corsi, commentando il provvedimento - all'indignazione suscitata nell'opinione pubblica italiana dallo scandalo dell'importazione e della vendita delle pelli di cani e gatti. Ogni anno, nei paesi extracomunitari (asiatici e Cina in primo luogo), decine di milioni di questi animali vengono catturati e scuoiati con sofferenze indicibili. Dai nostri uffici è partita una circolare che invita i veterinari a verificare la tipologia di pelli e pellicce importate, per evitare che si possa aggirare il decreto. Allo stesso tempo, invito i consumatori a leggere con attenzione le etichette delle imbottiture di scarpe, cappotti e giacconi". Finalmente anche l'Italia dice basta alle pellicce di cane e di gatto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza del ministero della Salute, sono al bando le pellicce di cani e gatti, con sanzioni pecuniarie e sospensione dell'attività per i trasgressori. L'uso delle pellicce è vietato in ogni sua forma: la produzione, il commercio e l'importazione (che fino ad oggi era legale) di pelli e pellicce di cani e gatti non sono più ammessi in Italia e saranno perseguiti.

L'Ordinanza vieta in particolare di utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per produrre e confezionare "pelli, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in

parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali”. Vieta inoltre di “detenere o commercializzare” e di “introdurre nel territorio nazionale” pelli e pellicce di cane e gatto. L'importazione è vietata “per qualsiasi finalità o utilizzo”. Il provvedimento comprende inoltre l'importazione di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di cani e gatti.

Come accennato, le pene previste in caso di violazione dei divieti sono una multa da 1.549,37 a 9.296,22 euro. Se a infrangere il divieto sono esercizi commerciali si prevede la sospensione dell'attività da un minimo di 7 a un massimo di 15 giorni lavorativi. I capi di abbigliamento e le pellicce eventualmente rinvenute saranno confiscate e dovranno essere immagazzinate e distrutte con spese a carico del trasgressore.

Italia vegetariana (e vegana).

I vegetariani italiani sono ormai tre milioni. Secondo una ricerca dell'Eurispes del 2002: intorno al 2050 saranno la maggioranza.

Il settimanale “Time” ha dedicato all’argomento una delle sue copertine.

Secondo i dati dell'Eurispes, in meno di tre anni (dal 99 al 2002) l’Italia è passata da un milione e mezzo a quasi tre milioni di vegetariani.

In Europa il numero dei vegetariani è cresciuto con il divampare dello scandalo Bse, mentre negli Stati Uniti l’obesità dilagante e l’abuso di hamburger ha indotto soprattutto gli adolescenti a identificare la carne come dispensatrice di calorie e quindi a rinunciarvi.

Negli USA un’altro deterrente al consumo di carne, è la “personificazione” degli animali, partita da Walt Disney e sviluppata sempre più in Cinema, fumetti e videogiochi.

Un recente censimento di un’associazione vegetariana italiana ha censito più di trecento ristoranti vegetariani nella Penisola, a cui bisogna aggiungere i moltissimi che vantano anche menù liberi da proteine animali. La dieta mediterranea, da questo punto di vista, offre ampie scelte: tra paste e risotti, verdure e legumi, alghe e contaminazioni con la cucina araba.

Persino i sempre cauti e formali nutrizionisti concordano ormai sul fatto che si può crescere sani e forti anche senza fettina di carne. I numeri, del resto, danno loro ragione: secondo l'Eurispes, entro la metà del secolo in Italia i vegetariani saranno trenta milioni, superando così il numero dei carnivori.

Carne in numeri.

Le abitudini alimentari da parte dei paesi ricchi ha portato ad aumentare in modo sconsiderato il numero dei bovini allevati a scopo alimentare (si parla di oltre un miliardo di capi) con la necessità di impiegare milioni di tonnellate di cereali e altri vegetali da destinare alla loro alimentazione, mentre sarebbe molto più vantaggioso utilizzarli direttamente per l'alimentazione umana.

Un bovino adulto produce meno di 50 chilogrammi di proteine a fronte di un consumo di 800 chilogrammi di proteine vegetali. Un ettaro coltivato a cereali produce cinque volte più proteine di un ettaro destinato alla produzione di carne, mentre i legumi ne producono dieci volte di più e i vegetali a foglia ben quindici volte di più. In pratica - appena l’11 per cento del mangime si trasforma in carne, mentre il resto è bruciato come energia, assorbito da parti del corpo non commestibili o espulso. Per produrre un kg. di carne rossa occorrono dieci kg. di cereali e più di 1.000 litri d'acqua, risorse che potrebbero essere distribuite diversamente, piuttosto che date in pasto ai bovini. Per non parlare delle deiezioni degli animali da carne degli allevamenti intensivi, che producono - solo negli Stati Uniti - circa un miliardo di tonnellate di rifiuti organici, che - per dare un’idea - corrisponde ad un quantitativo di feci pari a due volte il lago Trasimeno, riversati sul terreno penetrano nelle falde, inquinando, attraverso la trasformazione dell’azoto in ammoniaca e nitrati, pozzi, fiumi e torrenti contaminando l'acqua potabile e uccidendo la fauna ittica. Per non parlare del contributo all'effetto serra provocato dalla "produzione di gas" da parte dei bovini.

Pesci in numeri.

La rapina dei mari, condotta dalle navi che praticano “pesca industriale” per conto delle multinazionali alimentari (Arena, Findus-Unilever etc.), le reti pelagiche, la pesca illegale, unite all'inquinamento ed al riversamento, incidentale o voluto, in mare di enormi quantità di petrolio, stanno impoverendo il mare provocando una ecatombe silenziosa. La sofferenza dei pesci non è muta, ma le loro lacrime si sciolgono subito in acqua.

Che la pesca scriteriata e gli allevamenti ittici non siano attività sostenibili, non è difficile dimostrarlo. Per molte specie in pericolo, a periodi alterni, sono assunte delle moratorie. Anche per le balene è stata decisa una moratoria sin dal 1986, ma con scusanti varie il solo Giappone, da allora, ne ha sterminate almeno 16.000. In questo secolo abbiamo arpionato più di un milione e mezzo di balene, uccidendo 486.000 balenottere azzurre su una popolazione mondiale di 500.000.

Persino gli squali rischiano l'estinzione, per colpa del commercio delle pinne, ritenute afrodisiache. Se ne uccidono 100 milioni all'anno. Tolta la pinna, il resto del corpo è talmente di scarso valore commerciale che i pescherecci adottano la pratica denominata *finning*, rigettandoli in mare.

In Europa, il primo importatore di pinne di squalo è l'Italia.

Ogni anno, in Italia, sono pescati circa 3 milioni di pesci, 1 milione di molluschi e mezzo milione di crostacei. In tutto il mondo, si pescano circa 80 milioni di tonnellate di pesce, di cui un terzo è utilizzato per la produzione di mangimi e fertilizzanti. Basti pensare che occorrono tre chili di farina di pesce per produrne uno di salmone.

Negli ultimi 50 anni la quantità di pescato mondiale è quintuplicata, sebbene l'impoverimento dei mari abbia ridotto le catture, dalla fine degli anni 80 di 700.000 tonnellate l'anno.

Tecniche di pesca sempre più raffinate consentono oggi di catturare pesci di ogni dimensioni ed a profondità sempre maggiori, “arando” i fondali e devastando ecosistemi complessi e delicati.

Nel 1982 le Nazioni Unite adottarono la “Convention of the Law of the Sea”, che consente ai Paesi che affacciano sull'oceano il diritto di pesca esclusivo entro le 200 miglia nautiche dalla costa, incluse le piattaforme continentali. La Convenzione, che metteva fine a decennali dispute sulla pesca costiera, avrebbe dovuto responsabilizzare gli stati rivieraschi sulla gestione parca e duratura delle risorse ittiche. Così non fu.

Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone hanno incentivato la costituzione di vere e proprie flotte per la pesca industriale, con navi d'altura dotate di sofisticate tecnologie come i rilevatori acustici. Gli stati dell'Africa occidentale hanno accettato convenzioni con altre nazioni per consentire la pesca nelle proprie acque territoriali, con il risultato di una rapina globale delle risorse ittiche e di una competizione sfrenata a catturare ogni forma marina vivente.

Paradossalmente, gli oceani sono oggi i mari più impoveriti e con minor quantità e varietà di pesci: il 90% dei grossi predatori è sparito. Alcune specie oceaniche di profondità, come l'*orange roughy* (*Hoplostethus atlanticus*) hanno un ciclo di vita che sfiora i 100 anni e raggiungono la maturità sessuale dopo decenni. E' facilmente comprensibile, per simili specie, la difficoltà di ripopolamento.

I pesci più comuni sui banconi e sugli scaffali dei supermercati sono anche quelli che rischiano di sparire per sempre dai nostri mari: di squali e balene si è detto, di tonni e pesci spada si parla più avanti, acciughe, sardine e aringhe rappresentano il 49% di tutto il pesce pescato nel mondo, con oltre 41 milioni di tonnellate catturate nel 2000.

Una delle soluzioni potrebbe essere rappresentata dagli allevamenti ittici, se non fosse che molti di questi impiegano più pesce per i mangimi a base di farine di quanto non ne producano. Sarebbe necessario ridurre le flotte di pesca e le sovvenzioni statali e comunitarie ai pescatori, inducendo i consumatori a scegliere pesci che non rischiano l'estinzione, come la cernia, il merluzzo bianco, le sogliole, i tonni, il pesce spada, i gamberetti, il salmone e l'halibut. Un'associazione ambientalista ha anche redatto un opuscolo, in inglese, scaricabile da Internet, che consiglia come comportarsi in pescheria per non essere complici della grande strage silenziosa (www.audubon.org/campaign/lo/seafood/cards.html).

Tra le attività più insostenibili per il mare ed i suoi abitanti troviamo sicuramente le spadare e la pesca del tonno.

Ogni 10 pesci catturati 8 sono ributtati in mare morti o agonizzanti, perché gli armatori delle spadare sono interessati solo al pesce spada e, in misura minore, al tonno ala-lunga. Questa strage

continuata ha ridotto notevolmente la presenza nel Mediterraneo di cetacei e di altre specie pescate da flotte che non utilizzano le reti derivanti. Studi scientifici indicano che quasi '80% di ciò che rimane impigliato in questo tipo di reti è costituito da prede casuali che vengono ributtate in mare già morte o moribonde. E' così che migliaia di delfini, branchi di globicefali, squali e numerosissime altre specie di pesci ossei e cartilaginei, come i pesci luna o le mante, trovano la morte ogni anno. Inoltre, le reti perdute o i pezzi di rete dispersi in Mediterraneo continuano per anni a rappresentare trappole mortali che proseguono autonomamente l'eliminazione sistematica dei mammiferi marini e di altre forme di vita mediterranea.

La scelta vegana.

E' sostanzialmente di natura etica. Parte dal presupposto che sia necessario evitare qualunque prodotto di origine animale perché proveniente da una forzatura, da costrizione e, in definitiva, dal maltrattamento e dallo sfruttamento degli animali stessi. I prodotti di origine animale, come il latte e le uova, sono il frutto dello stesso sistema di allevamenti intensivi, con il suo corollario di sofferenza, sfruttamento e sofisticazioni alimentari. L'altissima domanda di uova e di latte del mercato rende impossibile la produzione "sostenibile" (per il benessere degli animali e per la qualità dei prodotti).

Gli stabulari di galline ovaiole e gli allevamenti di mucche da latte, da cui discendono i vari prodotti e latticini, sono identici alle "batterie" degli animali "da carne".

Negli ultimi anni si è sviluppata la zootecnia "biologica" che concede agli animali standard più elevati di benessere, con galline e mucche allevati in (semi) "libertà", a terra e con ampi spazi a disposizione. Si tratta, certamente, di un passo avanti e che può offrire alcune risposte ad un mercato più attento e consapevole, soprattutto se riferito alla salute umana (i "prodotti" di questa zootecnia sono certamente più salutari). Dal punto di vista del rispetto per gli animali, le condizioni di allevamento "biologico" non modificano l'approccio generale all'animale, visto come "macchina da produzione" e "prodotto", con risvolti simili agli allevamenti tradizionali.

Sebbene nell'agricoltura biologica il concetto di produttività, non sia estremo come nel caso della zootecnia intensiva, agli animali è riconosciuto soltanto un minimo di spazio vitale in più. La sorte di sfruttamento e di macellazione non separa i destini degli animali allevati secondo i criteri della zootecnia biologica da quelli cresciuti in batterie con luci sempre accese, taglio del becco, mangimi artificiali ed ormoni.

Inoltre, la maggior parte degli allevamenti di animali per produrre uova e latte sono, comunque, di tipo "tradizionale", ovvero in gabbie e batterie dove una gallina è costretta a vivere nello spazio equivalente ad un foglio A4 per fotocopie. Negli allevamenti industriali i pulcini che hanno la sventura di nascere maschi, quindi inutili per la produzione di uova, sono tritati, spesso vivi, per finire nei mangimi per animali.

Le mucche da latte, poi, sopravvivono in ambienti e stalle completamente innaturali, con il minimo spazio vitale disponibile. Le mucche "da latte" hanno quasi sempre, a fine carriera, arti anchilosati, zoccoli lunghissimi che si conficcano nelle carni e una difficoltà di movimento causata da una vita obbligatoriamente statica.

Anche la scelta vegana (una scelta salutare, visto che quasi tutta la cucina macrobiotica è anche vegana) è in rapida diffusione tra gli italiani e trova una vasta scelta di alternative alimentari, anche senza grosse privazioni (vedi i siti www.viverevegan.org e www.happyvegan.org)

Caccia, illegalità e piombo velenoso.

Caccia illegale

La Corte Costituzionale, con due sentenze (n. 226 e n.227) del 4 luglio 2003 ha dichiarato l'illegittimità di una legge della Regione Puglia e di una della Provincia autonoma di Trento che prevedono l'allungamento del calendario venatorio e delle specie cacciabili.

Nel mirino della Corte è finito l'art. 32 della legge della provincia autonoma di Trento n.3 del 1998 nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli fissati dalla

legge sulla caccia del 1992 e della parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'Istituto nazionale di fauna selvatica, preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia. Per la Consulta infatti il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica va "ritenuto vincolate anche per le Regioni speciali e le Province autonome".

L'Alta Corte, in sostanza, ribadisce che le Regioni non possono né prorogare il termine della chiusura della stagione venatoria oltre il 31 gennaio di ogni anno, né ammettere la caccia per specie non menzionate dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Agricoltura, caccia e piombo.

Agricoltori contro l'invasione di cacciatori nelle campagne e il piombo.

Il presidente della CIA provinciale di Bologna, Giorgio Vitali, cacciatore, ha dichiarato al Resto del Carlino di Bologna(14/1/03) che "le 9 proposte di legge presentate in Commissione agricoltura mettono a rischio la pace sociale che si era faticosamente costruita tra agricoltori, cacciatori e protezionisti", aggiungendo che "si tratta di iniziative promosse sotto la spinta di lobby venatorie e delle armi che vogliono arrestare il declino clamoroso del fenomeno caccia in senso sociologico e di business". Il mondo agricolo contesta l'anacronistico art.842 che consente, solo ai cacciatori, di invadere i fondi agricoli privati. Il rappresentante degli agricoltori aggiunge "Se si vuole ridare mano libera ai cacciatori in campagna, se si vogliono trasformare i terreni agricoli in poligoni di tiro, noi non ci stiamo a fare la parte dei servi della gleba, degli spazzini che devono pulire i terreni da milioni di bossoli esplosi senza avere voce in capitolo".

Quanto piombo?

Una cartuccia contiene in media 32 grammi di piombo. I cacciatori della provincia di Brescia con licenza sono 35.000. Nell'ipotesi che ogni cacciatore spari, in una stagione venatoria, 400 cartucce, sarebbero 448.000.000 i grammi di piombo sparsi sul terreno, ovvero 448 tonnellate di piombo, sufficiente ad avvelenare ampie porzioni di territorio, fiumi e laghi. Moltiplicando la quantità di piombo per i cacciatori della Lombardia e dell'intera nazione avremmo un dato impressionante.

Sicurezza sul "lavoro" e "sport".

La caccia non è uno sport poiché il CONI ha escluso la Federcaccia dal proprio ambito, in quanto non coerente con nessun tipo di attività sportiva. Se la caccia fosse un'attività lavorativa (sebbene è evidente il suo status di attività di "svago"), secondo i parametri della 626- Legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - sarebbe l'attività con la più alta incidenza di pericolo, incidenti e mortalità (in rapporto alle persone "impiegate"), superando anche l'edilizia e la siderurgia.

Proposte indecenti.

Alla Camera dei Deputati si discutono diverse proposte di legge sulla caccia.

Le proposte di legge raddoppiano il calendario venatorio, introducono la caccia a passerii, peppole, fringuelli, pittime reali, francolini, gabbiani, cormorani e nutrie, trasformano la fauna migratoria in *res nullius* e la fauna stanziale da patrimonio dello Stato a proprietà dei comprensori provinciali di caccia. Tutte proposte in contrasto con la Direttiva Europea 79/409.

La caccia sarebbe autorizzata in primavera, quando gli uccelli nidificano e a fine estate, quando i piccoli di conigli, quaglie, lepri, colombacci e starne non sono ancora indipendenti, per cui l'uccisione dei genitori provocherebbe la lenta morte, per agonia, anche dei piccoli nelle tane e nei nidi.

Trasformare gli animali in *res nullius* sarebbe un affronto alla stragrande maggioranza degli italiani che non sono cacciatori e che non potrebbero più godere della bellezza del volo libero degli uccelli.

Alle oscure proposte di legge si aggiunge quella per la consentire la caccia nei Parchi italiani.

E tutto questo dopo l'approvazione, nel 2002, di una nuova legge che trasferisce quasi tutte le competenze in materia di caccia alle Regioni.

Deroghe illegittime.

Il Tribunale del Riesame ha stabilito che è illegittimo sparare ai piccoli uccelli. Con una sentenza di 14 pagine il Tribunale del Riesame (presidente Massimo Vacchiano, giudice estensore Paolo Bernazzani e giudice Serena Nicotra), a cui si era appellato il pm Francesco Messina verso l'ordinanza del gip Pierpaolo Belluzzi, ha stabilito che le deroghe regionali in materia di caccia sono illegittime perché competente è lo Stato. La stessa direttiva comunitaria fa riferimento agli Stati membri e non alle Regioni. La sentenza ha stabilito che il sequestro preventivo chiesto dal pm Messina non era necessario perché le specie in oggetto sono già tutelate dalla legge statale. (7 Dic. 2002)

Economia a quattrozampe.

Chi difende la caccia e le industrie di armi “sportive” afferma che vi è una alta incidenza economica delle attività legate al mondo venatorio, con riscontri occupazionali. Anche gli amici degli animali, coloro che abolirebbero subito la caccia e che sono contrari a deroghe, artifici legislativi e legalizzazione del bracconaggio, sono attori e registi di un giro finanziario ed occupazionale importante. La spesa complessiva che sosteniamo ogni anno per mantenere i nostri animali è di 4.751 milioni di euro. Solo per l'alimentazione di cani e gatti spendiamo 888 milioni di euro l'anno, per le cure veterinarie 1.601 milioni di euro l'anno. Anche questa è occupazione.

I numeri della caccia.

In Italia i cacciatori sono 800.000. Se questo esercito si dispiegasse tutto insieme sull' intero territorio nazionale, comprese città, laghi, fiumi e montagne, ogni chilometro quadrato ne ospiterebbe sei. E' la densità più alta d'Europa. In Olanda e in Belgio ci sono 1,4 cacciatori per chilometro quadrato, in Germania 1,3, in Lussemburgo 1,2 e il valore medio dei paesi dell'Unione Europea (Italia esclusa) è di 2.

Solo gli uccelli migratori uccisi ogni anno dai cacciatori italiani sono 150 milioni (contro 80 milioni in Francia, 50 in Spagna, e un milione in Danimarca). Esclusi gli uccelli migratori, il totale degli animali uccisi ogni anno in Italia raggiunge i 300 milioni.

Cacciatori contro il Creato.

Giovanni Paolo II, parlando del “soffio divino” presente anche negli animali e non soltanto nell'uomo, ha ridato a queste creature valore e dignità.

“Il Signore ci ha donato un Giardino dove tutto vive in armonia... soltanto noi uomini sappiamo essere fuori da questo disegno, vorrei capire il perché”, disse Gesù agli Esseni.

Un equivoco accompagna la presunta religiosità e spiritualità dei cacciatori: l'aver adottato come patrono un Santo che abbandonò la caccia. Il cervo crocifero che converte Sant'Uberto, infatti, (il santo scelto dai seguaci di Diana come “patrono dei cacciatori”) dovrebbe essere una icona animalista.

Emblematici di quanto i cacciatori siano al di fuori dell'equilibrio del Creato sono anche il bue e l'asino che scaldano col fiato il bambino Gesù; il leone che seppellisce devotamente il corpo degli anacoreti o che serve come cane da guardia a San Gerolamo; i corvi che nutrono i Padri del deserto; il cane di San Rocco che provvede al padrone malato; il lupo, gli uccelli e i pesci di San Francesco; le bestie dei boschi che cercano protezione presso San Biagio; la preghiera per gli animali di San Basilio di Cesarea. E ancora, i santi d'Irlanda o delle Ebridi che riportano a riva e curano alcuni aironi feriti, proteggono i cervi oramai senza scampo e muoiono fraternizzando con un cavallo bianco.

Ce n'è di che pentirsi e appendere al chiodo gli strumenti di morte.

Stop all'allevamento delle galline in gabbia e basta con il *fois gras*.

Ogni anno, in Italia, sono macellati 570 milioni di polli, anatre, faraone, tacchini ed altri pennuti. Milioni di galline sono allevate nelle “batterie” o in sterminati capannoni industriali per la produzione di uova. Per evitare che gli animali si “danneggino” a vicenda gli allevatori smussano il

becco con grosse forbici. Il sovraffollamento e la promiscuità portano al diffondersi di virus e malattie: sono ricorrenti le diverse influenze aviarie, anche con casi di trasmissione all'uomo di malattie mortali (vedi l'epidemia del 2004). Per evitare o contenere queste patologie agli animali sono somministrate quantità industriali di antibiotici ed altri farmaci. La crescita più rapida di un pollo di allevamento è assicurata dall'alimentazione continua ed incessante, con luci sempre accese e con la somministrazione di ormoni della crescita (illegali) che, in più di un caso, hanno portato a disfunzioni ed anomalie ormonali in bambini in diverse mense scolastiche.

Sebbene il bando all'allevamento in batteria (piccolissime gabbie dove sono stipati gli animali) delle galline sia previsto dal 2010, già nel febbraio 2001 una ASL è intervenuta presso un allevamento di ovaiole nel mantovano, ordinando all'allevatore Angelo Durantini di San Martino Dell'Argine di ridurre il numero di animali per gabbia. "Il numero di 9 galline per comparto è troppo elevato" hanno riferito i veterinari dell'ASL, ispezionando l'allevamento che ingabbia oltre 90.000 galline ovaiole.

Stop al patè di fois gras.

Da gennaio del 2004 in Italia non è consentito produrre il *fois gras* con i metodi crudeli dell'allevamento e dell'ingozzamento abnorme delle oche. Il bando riguarda anche piumini e giacche fatte con piume prese da animali vivi sul territorio nazionale. Continuerà ad essere possibile, però l'importazione di questi prodotti. L'Italia è il maggior importatore al mondo di *patè de fois gras* prodotto in Francia e in altri Paesi (ne abbiamo importato un totale di 138.000 chilogrammi nel 1999, dati Istat). Norme simili sono in vigore in altri Stati da diversi anni: Danimarca dal 1991, Austria, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia e Lussemburgo dal 1965, oltre a Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Norvegia.

Le nuove norme sul benessere degli animali sono contenute in un decreto legislativo 26 aprile 2001, numero 146, che recepisce la Direttiva europea 98/58/CE (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2001). Lo stesso Decreto prevede per gli animali da pelliccia condizioni di vita meno crudeli: ogni animale deve poter contare su uno spazio di 0,25 metri quadrati e per tutti fin dal 2001 sono messe al bando torture e sofferenze. Per chi contravverrà a queste norme, le multe arrivano fino a 18 milioni di ex lire. Ecco alcune delle prescrizioni del Decreto:

- Alimentazione forzata per le oche per produrre fois gras. In Italia coinvolge 25 mila animali l'anno. E' vietata dal gennaio 2004 questa tortura che vede coinvolte principalmente le razze Tolosa ed Emdem. La produzione di fegato malato, accresciuto in maniera abnorme obbliga in gabbie, senza movimenti, l'animale, ingrassato con quantità di cibo pari a 20 chili di pasta al giorno per un uomo adulto. Questa alimentazione avviene per mezzo di un tubo metallico infilato nella gola. Dopo questo procedimento, l'oca si ammala di steatosi epatica che fa ingrossare il fegato fino a dieci volte il normale volume. Il fois gras sarà quindi prodotto in quantità ben più limitate da fegati "normali".

- Animali da pelliccia. Ora In Italia 250 mila visoni sono costretti a vivere in piccole gabbie su una superficie a rete assolutamente inadatta, privati di qualsiasi possibilità di interrelazione, alimentati in maniera innaturale, senza alcun riparo, al fine di infoltire la pelliccia. I visoni, le cui dimensioni sono quelle di un piccolo gatto, sopravvivono in gabbie che hanno una superficie più piccola di un foglio da fotocopie. Il provvedimento ha fissato le tappe per rinnovare gli allevamenti. Il primo passaggio si è avuto con il gennaio 2002, data dopo la quale tutti gli allevamenti devono destinare per ogni animale adulto un minimo di 0,25 mq.

- Spiumatura dei volatili vivi. Una tecnica praticata di solito due volte l'anno per produrre i piumini. Con il provvedimento questa tecnica è vietata dal primo gennaio del 2004.

- Mutilazioni. Proibite tutte le pratiche barbare e superate come la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili (ad esempio, taglio dell'ultima falange delle faraone da voliera e del fagiano), taglio di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati e sotto il controllo del personale medico veterinario dell'azienda.

- Sanzioni. Sanzione amministrativa pecuniaria per il proprietario o il custode dell'allevamento che va da 3 a 18 milioni di ex lire. Nel caso di reiterazioni delle violazioni è prevista anche la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'allevamento.

- Gli esclusi. Non sono compresi nel provvedimento gli animali selvatici, quelli destinati a partecipare a gare o esposizioni, le cavie da laboratorio che possono contare su normative specifiche e gli invertebrati come vermi, tremoline o arenarie usate nella pesca.

APPENDICI

I siti degli Animali

<http://amblor.bologna.enea.it/CGI/LEGAMB/LEGAMB.html>, banca dati sulla legislazione ambientale, predisposta dall'ENEA 251

<http://blizzard.cc.mcgill.ca/ccgcr/index.php3>, sito sul clima e sugli oceani, redatto in Canada 139

http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/reg/it_register_133014.html

Sito dell'Unione Europea con i testi in italiano di direttive, regolamenti, raccomandazioni.

<http://eia-international.org>, 228, sito dell'EIA, Environmental Investigation Agency, nata negli USA nel 1984 contro il commercio illegale delle specie selvatiche

<http://environment.about.com/newsissues/environment/msubdesl>.

htm, 150, sito scientifico sulla deforestazione e sulla desertificazione.

<http://forest.org>, 122, motore di ricerca sulle organizzazioni ed I siti per la protezione delle foreste e della biodiversità.

<http://verdi.camera.it>, sito del Gruppo parlamentare dei Verdi della Camera dei deputati, aggiornato sulle iniziative del Movimento e dei deputati ambientalisti

www.abolizionecaccia.it, il sito della Lega per l'Abolizione della Caccia.

www.animalisti.it è il sito della Peta-Animalisti Italiani,

www.africanwebsites.net, sito per la difesa delle specie animali africane in pericolo 148

www.animalieanimali.it sito di Licia Colò. Aggiornatissimo e puntuale in materia legislativa, offre molti spunti utili e interessanti case history per difendere gli animali

www.aminews.net è un sito tutto dedicato ai cani ed ai gatti vegetariani. Promosso da Pietro Grezzo, della Fondazione Franca Melchiori Fasan di Padova.

www.ancf.it: è quello dell'Animal & Nature Conservation Fund, associazione sostenuta da grandi nomi ed impegnata a favore della difesa dell'ambiente e degli animali in via d'estinzione.

www.amicidellaterra.it, sito dell'Associazione Amici della Terra 232

www.adtlombardia.it, sito dell'associazione Amici della Terra della Lombardia,

www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html, sito della *Agency for Toxic Substances and Disease*

www.bau.it, un vero e proprio portale degli animali molto ricco ed aggiornato.

www.bcnet.org, sito per la conoscenza e difesa della biodiversità

www.biodiv.org, sito di approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità

www.buddhanet.net, sito di conoscenza dello stile di vita buddista

www.brainforest.com, combattivo sito afro-italiano di chi non si rassegna alla devastazione delle ultime foreste pluviali equatoriali ed allo sterminio per bracconaggio degli animali che le abitano. Fortemente voluto dall'ambientalista ed ex Console onorario del Gabon, Giuseppe Vassallo.

www.cirad.fr, sito specializzato in agronomia dei paesi tropicali

www.coral.org, sito per la difesa delle barriere coralline

www.corpoforestale.it, sito del Corpo Forestale dello Stato (competente, fra l'altro, di lotta al bracconaggio e controllo sulle specie animali CITES)

www.dirittoambiente.com, il sito del magistrato, esperto in materie ambientali, Maurizio Santoloci

www.earthcharter.org, sito per la promozione della Carta della Terra

www.earthobservatory.nasa.gov, foto satellitari della NASA sulle variazioni climatiche ed ambientali della Terra

www.europa.eu.int, è il ricchissimo sito, anche in lingua italiana, dell'Unione europea. Si trova tutta la legislazione ambientale e sugli animali vigente ed in preparazione e gli studi condotti dall'Unione, dalle Agenzie europee o per conto di questi

www.etika.com preghiere e citazione sugli animali in tutte le lingue, italiano compreso.

www.enpa.it, sito dell'Enpa, la più antica Associazione protezionista, nel suo nucleo originario fondata da Giuseppe Garibaldi

www.fao.org, è il sito della FAO, alimentazione e agricoltura i temi portanti

www.foe.org, è il sito madre degli Amici della Terra internazionali, ovvero Friend of the Earth

www.freeweb.org, contiene tutti i provvedimenti legislativi pubblicati dalla "Gazzetta Ufficiale" italiana dal 1997

www.gaiaitalia.it, il nuovo portale dell'Associazione Onlus animalista ed ambientalista con sede a Milano. Molto ricco di contenuti, campagne, consigli utili e legislazione ambientale

www.giorgiocelli.it è un sito personale che in realtà di personale ha solo l'indirizzo web che corrisponde all'ideatore e promotore, amico dei gatti e noto conduttore televisivo.

www.greenpeace.it, sito dell'Associazione italiana Greenpeace

www.greenpeace.org, sito dell'Associazione internazionale Greenpeace

www.greenpeaceusa.org, portentoso e ben disegnato sito di Greenpeace americana. Le sezioni "Genetic Engineering" e "Toxics" sono le più interessanti per la sicurezza alimentare.

www.infolav.org, è il sito della Lav, Lega Anti Vivisezione, tra le più estese associazioni animaliste italiane

www.lifegate.it, portale del benessere, dell'ambiente e degli animali offre spunti ed informazioni utili Fondato dal padre delle "Fattorie Scaldasole", Marco Roveda, il portale è il cugino digitale della Radio Lifegate.

www.legadelcane.org, sito della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

www.diamocilazampa.it: informazioni su come viaggiare con gli animali, su cosa fare se si trova un cane vagante, sul pericolo dei bocconi avvelenati,

www.animalchannel.net punta sui filmati in Real Video. Discussioni, sondaggi, ma soprattutto inchieste giornalistiche appassionate e interventi di testimonial famosi.

www.nwf.org/nwf/intlwild/index.html, versione elettronica della rivista International Wildlife: tanto colore, tante foto di animali di tutto il mondo.

www.leal.it sito della Leal, Lega Antivivisezionista (una volta "Lombarda")

www.magna.com.au/~prfbrown/gaia.html, il sito spiega l'Ipotesi di Gaia di James Lovelock

www.mclink.it/assoc/lav/home.htm, è il sito della Lega Anti Vivisezione

www.minambiente.it, sito del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio

www.nationalgeographic.com, il sito del mitico National geographic

www.novivisezione.org, con una mostra on line da non perdere.

www.oipaitalia.com, sito dell'Oipa, Organizzazione internazionale per la Protezione degli animali

www.onf.fr, l'Ufficio nazionale delle foreste francese gestisce le foreste nazionali e 7 milioni di ettari di foreste tropicali in paesi francofoni

www.parks.it, il sito sui parchi nazionali italiani

www.progettogaia.it, sito dell'Associazione ProgettoGaia di Milano

www.reteambiente.it, ricchissimo portale di EdizioniAmbiente, di aggiornamento sulle materie e la legislazione ambientale e animale

www.stefanoapuzzo.it nella sezione "libri e pubblicazioni" e "i nostri amici animali", si possono scaricare libri, testi di legge, lettere prototipo in difesa degli animali e documenti per le battaglie animaliste.

www.verdi.it, il sito della Federazione nazionale dei Verdi. Ricco di campagne e informazioni sulle attività legislative dei Verdi italiani

www.vegetariani.it è il sito tra i più completi per la giusta scelta alimentare non violenta, allestito dall'AVI, Associazione Vegetariana Italiana.

www.vigilanzambientale.it. Sito delle Guardie venatorie volontarie

www.worldwatch.org, sito del World Watch Institute fondato nel 1974 da Lester Brown, che pubblica ogni anno lo studio "Lo stato dell'ambiente" (in Italia edito da Edizioni Ambiente)

www.wwf.it, sito nazionale del WWF Italia, fondato e presieduto dal mitico e dinamico Fulco Pratesi

www.wwf.org, sito internazionale del WWF

Indirizzi utili - Associazioni animaliste-ambientaliste nazionali e locali

World Wildlife Fund (WWF) via Po, 25/c- 00198 Roma - tel. 06-844971; fax 06-85300612 e-mail wwf@wwf.it Sito web www.wwf.it

Gaia, animali e ambiente c.so Garibaldi, 11 - 20121 Milano - tel./fax. 02-86463111
Sito web www.gaiaitalia.it e-mail gaiaitalia@libero.it - associazione.gaia@tiscali.it

Animalisti Italiani/Peta via degli Ontani, 32 – 00172 Roma – tel. 06.23232569; fax 06.23232598 e-mail info@animalisti.it , ufficiostampa@animalisti.it Sito web: www.animalisti.it

AMI' S.r.l. – Alimentazione Vegetariana per Cani e Gatti – Galleria Ognissanti 11 – 35129 PADOVA – Tel. 049 7801712 – fax 049 8086229 - e mail: info@aminews.net – Sito internet www.aminews.net

Amici dellaTerra via di Torre Argentina, 18 - 00186 Roma - tel. 06-6875308, 6858289; fax 06-68308610
e-mail amiterra@amicidellaterra.it

Vita Animale, Associazione tematica dei D.S. c/o Direzione nazionale D.S. via Acciarini – 00186 Roma – segreteria tel. 06/67063511-06/67063527 06/67063334
e-mail ambiente@democraticidisinistra.it

Centro Culturale Gruppo Ambiente «2 febbraio» via Anzani 27 - 22100 Como - tel. + fax 031-271197.

Fondazione Franca Melchiori Fasan – ONLUS – Ente Giuridico per la Protezione degli Animali – Galleria Ognissanti, 11 – 35129 Padova – tel. 049 8073959 – fax 049 7819168 – e mail: fondazione@aminews.net – Sito internet www.aminews.net

Eco-Ethnos, Massimo Montorfano, via Marco d'Agrate 17, 20139 Milano

Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma - tel. 06-68804789. 06 – 6879149 e-mail segreteria@fondoambiente.it

Greenpeace Italia viale Gelsomini, 28 - 00153 Roma - tel. 06-5729991; fax 06-5783531. E-mail staff@greenpeace.it – sito Web: www.greenpeace.it

Italia Nostra via Porpora, 22 - 00198 Roma - tel. 06-8440631; fax 06-8844634; e-mail info@italianostra.org

Legambiente via Salaria, 403 - 00199 Roma - tel. 06-862681; fax 06-86218474 e-mail legambiente@legambiente.com

Marevivo lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo De Pinedo - 00196 Roma - tel. 06-3222565; fax 06-3222564 e-mail marevivo@marevivo.it

Associazione Difesa Animali (ADA) corso Sardegna, 72/r - 16142 Genova - tel. + fax 010-508676.

Associazione Difesa Diritti Animali (ADDA) via Plinio il Vecchio, 60 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) - tel. + fax 081-8704085
e-mail antingen@libero.it sito web www.dirittianimali.org

Ambiente Fauna e Associazione Difesa Gatto Randagio via Arenaccia, 121 - 80100 Napoli - tel. 081-7808021; tel./fax 081-7801400.

Lega Animalista Protezione Animali, vico S. Mandato, 3 Napoli. Tel. (Luigi) 338.8264544
<http://Geocities.com/leganimalista> - leganimalista@yahoo.it

Associazione Tutela Animali via Ghilini, 73 - 15100 Alessandria - tel. 0131-441836
(solo mercoledì pomeriggio) www.associazionetutelaanimali.org

Equivita - Comitato Scientifico Antivivisezionista via P.A. Micheli, 62 - 00197 Roma - tel. 06-3220720; fax 06-3225370 e-mail info@antivivisezione.it

Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) via Attilio Regolo, 27 - 00192 Roma - tel. 06-3242873; fax 06-3221000 e-mail enpa@enpa.it.

Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Viale Bligny, 22 20136 Milano – 02-58306583 sito web www.anticaccia.it E-mail lacmi@anticaccia.it

Lega Antivivisezionista Emilia Romagna (Laer) c/o Animal Liberation Cruelty Free - via S. Carlo, 56 - 40121 Bologna - tel. e fax: 051-244054 sito web www.laer.org

Lega Antivivisezionista Nazionale (LAN) piazza della Libertà, 36/r – 50129 Firenze – tel./fax 055-571805

Lega Anti-Vivisezione (LAV) via Sommacampagna, 29 - 00185 Roma;
tel 06-4461325 fax 06- 4461326 e-mail lav.@infolav.org – sito lavmilano@libero.it
www.infolav.org

Lega Nazionale per la Difesa del Cane –Via La Fornace delGarbo 11 – 16159 Genova
tel. 010-7456122 fax 010-7411610

AGA, Amo gli Animali via Ovidio, 26 int.2 - 00193 Roma - tel. e fax: 06-6879105, e-mail:
amoglianimali@libero.it

Lega Tutela Animali via Dalmazia, 25 - 39100 Bolzano - tel. 0471-916518.
Fax 0471-911188.

Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) via Trento, 49 - 43100 Parma - tel. 0521-273043. Fax 0521-273419 e-mail info@lipu.it – Sito web www.lipu.it

Mondo Gatto via Giulio Romano, 4 - 20135 Milano - tel. 02-58309022. Fax 02-58317448

Movimento UNA (Uomo-Natura-Animali) via Provinciale, 1/A - 50037 San Piero a Sieve (Fi) - tel. 055-848019fax 055-848567

Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali (OIPA) via Passerini 18 – 20162 Milano tel. + fax 02 6427882 e-mail info@oipaitalia.com sito web www.oipaitalia.com

Pluto Progetto Fauna via Faleriense, 271 - 63019 Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) - tel. 0734-810111.

Unione Amici del Cane e del Gatto via dei Conti 6/r - 50132 Firenze - tel. 055-289471.

Associazione Vegetariana Italiana (AVI) via Angera, 3- 20125 Milano - tel. 02-6691231; fax 02-33240348 Sito web www.vegetariani.it

Associazione Felina Italiana (AFI) via del Faro, 426 - 00054 Fiumicino (Roma) – tel. + fax 06-65029310. E-mail vittoria99interfree.it infotiscali@afionline.it sito web www.afionline.it

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) viale Corsica, 20 - 20137 Milano - tel. 02-7002031 – fax 02-70020323. E-mail rivista.enci@enci.it – www.enci.it

Federazione Felina Italiana (FFI) via Gropello, 12 - 10138 Torino - tel. 011-4344627 - fax 011-4332479. E-mail sede@anfi.it – sito web www.anfi.it

Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) via Poma, 20 - 46100 Mantova - tel. 0376-224600; fax 0376-224041. Sito web www.fiafonline.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) via del Tritone, 125 - 0144 Roma - tel. 06-42011734 , 485923; fax 06-4744332.

Società Culturale Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) Palazzo Trecchi - 26100 Cremona - tel. 0372-460440; fax 0372-457091 e-mail info@scivac.it Sito web www.scivac.it

Sindacato Italiano Medici Veterinari Liberi Professionisti (SIVELP) via Ponticella, 15 - 42022 Montechiarugolo (Pr) - tel. e fax 0521-657202.

Kosmethos (Beauty Without Cruelty) – Viale Monza 54 – 20127 Milano tel 02-26110824 Fax 02/26146171

Associazione per la Difesa del Cane (ADICA) fraz. Cà dell'Acqua, 4 – Borgo San Giovanni (Lo) - tel. 0371-97035. E-mail associazione.adica@libero.it

CIVIS via sant'Antonio, 4 - 20060 Vignate (Mi) - tel. e fax: 02-95360628.

CanileRifugio Lutz via Redecesio, 5 - 20090 Segrate (Mi) - tel. 02-2139658 fax 02/26950830

Diamoci la Zampa via Cesare Battisti, 19 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - tel. 02- 98282639. Sito web: www.diamocilazampa.it

Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) via Bagutta, 12 - 20121 Milano - tel. + fax02-76023823

Lega Antivivisezionista Lombarda (LEAL) via Settala, 2 - 20124 Milano - tel. 02-29401323 fax 02-29523362 – e-mail parliamone@leal.it

SOS Randagi via Giancarlo Sismondi, 67 - 20100 Milano - Tel. 02-70120366.

Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestre (ANIRE) via Trincea delle Frasche, 2 - 20136 Milano

ANCF Animal & Nature Conservation Fund viale Cassala, 5
20143 Milano - tel. 02-48018845, 02-8395475 - fax 02-89428918
sito internet www.ancf.it

G3A Via Martiri della Libertà 1 – 20018 SEDRIANO (MI) – tel. 02 90111061 – fax 02 90111269

Associazione per il riconoscimento dei Diritti Universali degli Animali, via Cavour 17
07037 SORSO (SS) e-mail: ardua@katamail.com

Dea – Donne e Ambiente
Via E.Faa Di Bruno, 15 – 00195 Roma tel.06/3741482 e-mail tittavadala@tin.it

Vita da cani
Via Mazzini, 4 – Arese (Mi) tel.349-0581076 e-mail saravdc@libero.it sitoweb www.vitadacani.org

Il Collare Verde
10090 S. Giusto Canavese (To)- fax 0124/350754 e-mail sfoall@tin.it

Associazione Volontari Diritti Animali – Genova
Aaaa-Associazione Amici Animali Abbandonati
Via delle Ginestre, 39/4 – 16137 Genova tel. 010-2405277 fax 010-2405278

Agada-Associazione Genovese Amici degli Animali
c.so Firenze – Genova

Dingo
Sestriere Castello 5653 – 30122 Venezia tel. 041-5237880

Animal Liberation
Via Mascarella, 116 – 40126 Bologna tel.051/240989

Centro Soccorso Animali
Via Peretti, 1/A – 41100 Modena tel. 059-441339

Legambiente Altri Animali (canile+ambulatori)
Urbino – tel. 0722-2990 (casa-solo mattina: 0722-320785)

Lida-Lega Italiana Diritti dell' Animale (sede nazionale)Via Pisa, 13 – 10152 Torino
Resp. Giovanni Porta tel. 339-3589892 e-mail lidapiemonte@libero.it sito web www.lidamclink.it
Arca-Associazione Romana Cura Animali
Via Luigi Robecchi Brighetti, 29 – 00154 Roma
Tel. 06-5756085

Ediga – Ente Difesa Gatti
Via Pandolfini, 3 – 90136 Palermo
Tel. 091-6703252 / 338-1621663 (dalle ore 10.00 alle 17.00)

L' Arca dei Gatti
Via Emilio Lussu – S. Teresa di Gallura (Ss)
Tel. 333-5814529

Amico Cane Onlus

Via Don Minzoni, 23/C – 07100 Sassari
Tel. 347-3418013 (se no 347-4143918) fax 079-200083
e-mail amico.cane@tiscalinet.it sito web www.amicocane.org